



SCHEMA DI DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	8
1 Finalità e contenuti	8
2 Definizioni	8
3 Normativa applicabile	9
4 Attribuzioni dell'Agenzia d'ambito	10
TITOLO II - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11
SEZIONE 1 – SCOPO E CRITERI GENERALI	11
5 Scopo della descrizione	11
6 Criteri generali di classificazione delle attività	11
SEZIONE 2 – ATTIVITÀ REGOLATE	12
7 Definizione generale delle attività regolate	12
8. Servizio acqua	13
9. Servizio fognatura	14
10. Servizio depurazione	14
11. Servizi comuni	15
12 Descrizione dettagliata delle attività regolate	17
SEZIONE 3 – ATTIVITÀ CONTROLLATE	26
13 Definizione generale delle attività controllate	26
14 Servizi utenti a richiesta	26
15 Servizi trattamento rifiuti conto terzi	27
16 Altri servizi conto terzi	28
SEZIONE 4 – AMBITO TERRITORIALE	28
17 Estensione territoriale del servizio	28
TITOLO III	29
PIANO D'AMBITO E MODELLO ORGANIZZATIVO	29
18. Valenza del Piano d'ambito	29
19. Modifiche e varianti del Piano d'ambito	29



20.	Organizzazione gestionale del servizio	29
TITOLO IV - LIVELLI DI SERVIZIO		31
SEZIONE I – TERMINI DI ATTUAZIONE		31
21	Termini di attuazione	31
22	Proroga dei termini	31
SEZIONE II - SERVIZIO D'ACQUEDOTTO		31
23	Usi potabili domestici	31
24	Usi potabili non domestici	32
25	Qualità delle acque potabili	32
26	Misurazione a contatore	32
27	Continuità del servizio	32
28	Crisi idrica da scarsità	33
29	Crisi qualitativa	33
30	Gestione delle captazioni	33
31.	Monitoraggio e ricerca delle perdite idriche	34
32	Servizi antincendio ed altri usi collettivi	34
33	Gestione del rifornimento	34
34	Estensione delle reti pubbliche di acquedotto	35
SEZIONE III - SERVIZIO DI FOGNATURA		35
35	Fognatura separata	35
36	Immissioni in fognatura	35
37	Fognatura nera	36
38	Drenaggio urbano	36
39	Allaccio alla fognatura	36
40	Controllo degli scarichi e degli allacci	36
41	Estensione delle reti pubbliche di fognatura	36
SEZIONE IV - SERVIZIO DI DEPURAZIONE		37
42	Depurazione degli scarichi delle pubbliche fognature	37



43	Analisi e controllo dei processi	37
44	Piano d'emergenza	37
SEZIONE V - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		37
45	Laboratorio di analisi	37
46	Segnalazioni guasti	38
47	Servizio informazione	38
48	Accesso agli sportelli	38
49	Pagamenti	38
50	Sospensione e ripresa erogazione	38
51	Reclami	38
52	Lettura e fatturazione	39
53	Informazione pubblica	39
SEZIONE VI - LIVELLI MINIMI GARANTITI E SANZIONI		39
54	Decorrenza e validità dell'applicazione	39
55	Visite presso l'utente su appuntamento	39
56	Risposta a quesiti in merito alle fatture	39
57	Risposta a reclami	40
58	Interruzioni programmate dell'erogazione	40
59	Interruzione non programmata dell'erogazione	40
60	Bassa pressione agli allacciamenti	40
61	Allagamenti provocati dalle fognature	40
62	Pagamento delle compensazioni agli utenti	40
63	Diritti legali	40
64	Esonero dall'obbligo di pagamento	41
SEZIONE VII - CARTA E REGOLAMENTI DEL SERVIZIO		41
65	Carta del servizio	41
66	Regolamenti del servizio	41
TITOLO V - GESTIONE DEL SERVIZIO		41



67.	Prima attivazione del servizio	41
68.	Consegna delle reti e degli impianti	42
69.	Avvio dell'erogazione del servizio	42
70	Ritardo nell'attivazione	43
71.	Conduzione delle reti e degli impianti	43
72.	Manutenzione ordinaria	43
73	Piano generale di manutenzione	44
74	Piano di sicurezza	44
75	Sistema di qualità	44
TITOLO VI - INVESTIMENTI		46
SEZIONE I – PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI		46
76	Interventi inclusi nel Piano d'ambito	46
77	Programma operativo degli interventi	46
78	Varianti al piano degli investimenti	47
79	Classificazione degli investimenti	47
SEZIONE II – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI		49
80	Attribuzioni riguardo all'esecuzione degli interventi	49
81.	Alta sorveglianza	49
82	Allacciamenti al servizio	49
83	Utilizzazione di aree pubbliche e private - Autorizzazioni	50
84	Tutela delle dotazioni del servizio	50
85.	Lavori ed opere non incluse nel PDA	50
86.	Esecuzione d'ufficio di lavori	50
87	Danni	51
88	Danni per cause di forza maggiore	51
89	Collaudo dei lavori eseguiti	51
TITOLO VII – TARIFFA E CONTABILITA' DI GESTIONE		53
SEZIONE I - METODO TARIFFARIO		53



90	Richiamo alle norme in materia tariffaria	53
91	Principali criteri di determinazione della tariffa	53
92.	Aggiornamento annuale e revisione della tariffa	53
Sezione II - Contabilità della gestione		54
93.	Principi generali di tenuta della contabilità	54
94.	Determinazione delle quote dei costi comuni	58
95.	Costi di società collegate e controllate	58
96.	Determinazione dei costi riconosciuti in tariffa	58
SEZIONE III – INVENTARIO DEI BENI STRUMENTALI		59
97	Finalità e contenuti dell’inventario	59
98	Criteri di redazione dell’Inventario dei beni strumentali	60
99	Coefficienti di ammortamento	61
TITOLO VIII - CONTROLLI		62
SEZIONE I - CONTROLLO GESTIONALE INTERNO		62
100	Attivazione del controllo gestionale interno	62
101	Controlli sul servizio di acquedotto	63
102	Controlli sul servizio di fognatura	63
103	Controlli sul servizio di depurazione	63
104	Controlli sul servizio agli utenti	64
SEZIONE II - CONTROLLO DELL’AGENZIA		64
105	Funzioni e modalità di controllo dell’Agenzia	64
106	Verifiche sui livelli di servizio	65
107	Verifiche sulla contabilità del servizio	66
108	Verifiche sugli investimenti e sulle infrastrutture	66
109	Rapporti periodici sulla gestione	67
110	Accesso alle informazioni e pubblicazione dei dati	68
TITOLO IX - PENALIZZAZIONI		69
111	Casi di applicazione	69



112	Mancato raggiungimento dei livelli di servizio	69
113	Difetto o ritardo nelle comunicazioni all’Agenzia	69
114	Difetto di attuazione degli investimenti	70
115	Ritardo nell’attivazione del servizio	70
	TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI	71
	APPENDICE 1 – COMUNI DELL’ATO 1 INCLUSI NEL SII	72
	APPENDICE 2 – LOCALITA’ DELL’AMBITO NON SERVITE DA RETI PUBBLICHE DEL SII	73
	APPENDICE 3 – COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO	74



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1 Finalità e contenuti

1. Il presente disciplinare regola la concessione del Servizio Idrico Integrato (SII) di cui all'art. 4, comma 1 lettera f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che in prosieguo è denominata Legge, affidata al soggetto Gestore ai sensi dell'art. 10 della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 13 agosto 1999, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, nel seguito denominata Legge Regionale.
2. Il presente disciplinare, in particolare:
 - a) definisce le attività che il concessionario deve svolgere per l'erogazione del SII;
 - b) delimita l'ambito territoriale entro il quale deve essere erogato il SII;
 - c) definisce i livelli di servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare agli utenti ed all'ambiente;
 - d) stabilisce le norme tecniche per l'esercizio del SII;
 - e) stabilisce le norme tecniche di esecuzione delle opere e di conduzione dei lavori necessari per l'erogazione del SII;
 - f) stabilisce le modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti dal Gestore;
 - g) definisce la potestà di controllo e di vigilanza dell'Agenzia sulle attività di gestione;
 - h) stabilisce le sanzioni e le penali in caso di inadempienza del Gestore.
3. Il presente disciplinare è allegato alla Convenzione di cui all'art. 11 della Legge di cui forma parte integrante e sostanziale.
4. Tutti gli importi indicati nel presente disciplinare sono in euro e sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2 Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:
 - a) Servizio Idrico Integrato (SII)
 - b) Ambito territoriale ottimale (ATO)
 - c) Agenzia d'ambito ottimale (Agenzia)
 - d) Gestore
 - e) Società degli assets
 - f) Piano d'ambito (PDA)
 - g) Piano di Prima Attuazione (PPA)
 - h) Metodo Tariffario o Metodo
 - i) Tariffa: il corrispettivo fissato dall'Agenzia per l'erogazione del SII;
 - j) Beni strumentali o dotazioni strumentale: le reti e gli impianti e le altre dotazioni strumentali messe a disposizione dall'Agenzia per l'erogazione del servizio nonché quelli di proprietà del gestore ed utilizzate per le medesime finalità;
 - k) canoni di concessione
 - l) Attività regolate (AR)
 - m) Attività controllate (AC)
 - n) Livello di servizio
 - o) Carta del servizio



- p) Regolamento del servizio
- q) Convenzione di gestione del SII (Convenzione)

3 Normativa applicabile

Legge 5 gennaio 1994, n.36 *"Disposizioni in materia risorse idriche"* (L.36/94)

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 *"Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183"* (DPR 236/88)

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 *"Attuazione della direttiva 98/83/ CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"* (D.Lgs.31/2001)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 *"Disposizioni in materia di risorse idriche"* (DPCM 4/3/96)

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 *"Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature"* (DM 99/97)

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"* (D.Lgs.152/99) e successive modifiche e integrazioni;

Legge regionale 6 settembre 1999, n 25 *"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato"* (L.R.25/99)

Delibera di Giunta regionale del 28 luglio 2003, n. 1550 *"Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato"* e *"Primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione del servizio gestione rifiuti urbani"*.



4 Attribuzioni dell'Agenzia d'ambito

1. L'Agenzia esercita, mediante i propri organi, tutte le funzioni ad essa attribuite dalla Legge Regionale, secondo quanto stabilito dal proprio statuto, in particolare:

- a) stabilisce i livelli di servizio, anche mediante modifiche di quelli indicati nel presente disciplinare, quando ciò fosse richiesto da nuove norme e, in ogni caso, dall'interesse generale degli utenti e dell'ambiente;
- b) approva il programma gli interventi ed il piano gli investimenti necessari per l'erogazione del SII, aggiornando periodicamente i contenuti del PPA e del PDA;
- c) stabilisce la tariffa del SII e le sue articolazioni e modulazioni, con aggiornamenti periodici secondo quanto stabilito dal Metodo;
- d) esercita tutte le attività di controllo e sorveglianza sull'ottemperanza, da parte del Gestore, del contratto di servizio definito dalla Convenzione.
- e) accerta le violazioni degli obblighi contrattuali, esercitando il potere sanzionatorio nei termini previsti dalla convenzione e dal presente disciplinare;

2. L'Agenzia ha facoltà di richiedere al Gestore, che, salvo giusta causa, non può opporre rifiuto alcuno e deve ottemperare con la massima sollecitudine, ogni informazione in suo possesso attinente alla gestione del SII e ad ogni fatto o circostanza che può influire sulla regolare erogazione del SII, sulla sua efficienza, efficacia ed economicità.

3. L'Agenzia si avvale, per gli scopi del presente articolo, dei propri organi o di persone, fisiche e giuridiche, appositamente incaricate.



TITOLO II - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sezione 1 – Scopo e criteri generali

5 Scopo della descrizione

1. La definizione e la classificazione funzionale delle attività gestionali incluse nel SII nell'ATO di competenza stabilisce in dettaglio ed in modo univoco le responsabilità ed i compiti del Gestore e le prestazioni remunerate con la tariffa di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge e soggette alla regolazione dell'Agenzia. Più precisamente, la definizione delle attività regolate, ha, tra l'altro, lo scopo di:

- a) specificare l'oggetto delle prestazioni del Gestore;
- b) stabilire quali sono i costi, operativi e di capitale, che possono essere considerati ai fini della determinazione della tariffa;
- c) individuare i limiti ed i vincoli a carico del Gestore per l'utilizzazione delle dotazioni di beni e delle altre risorse destinate all'erogazione del SII in attività estranee al servizio medesimo, anche se ad esso connesse ma non incluse nella tariffa.

2. La definizione delle attività incluse nel SII non limita, di per sé, la facoltà del Gestore di svolgere attività diverse, ancorché connesse con quelle svolte per l'erogazione del SII; tali attività, tuttavia, seppur svolte dal Gestore a fronte di compensi non inclusi nella tariffa regolata, sono sottoposte a forme di controllo da parte dell'Agenzia, secondo quanto specificato dalla Convenzione o, in assenza, di specifiche determinazioni assunte dall'Agenzia secondo le necessità.

3. La classificazione delle attività costituisce anche il riferimento per il sistema della contabilità analitica dei costi che dovrà essere implementato dal Gestore al fine della rendicontazione periodica all'Agenzia, come disposto nel Titolo VII, Sezione II.

4. La definizione delle attività gestionali è coerente con le disposizioni generali della Legge, in particolare con l'articolo 4, comma 1, lettera f), in base al quale il SII è "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue".

5. Le disposizioni del presente Titolo II hanno anche lo scopo di precisare i limiti e le modalità della gestione delle acque meteoriche sia per le fognature miste sia per le fognature bianche, vale a dire delle reti che raccolgono esclusivamente acque meteoriche in ambito urbano, indipendentemente dalla presenza di scarichi fognari non autorizzati.

6. Fermo restando l'esclusione prevista dalla normativa, la gestione delle fognature bianche può essere affidata dai Comuni al Gestore del SII con specifici contratti, che sono sottoposti al controllo dell'Agenzia in modo analogo a quanto stabilito per le altre attività controllate.

6 Criteri generali di classificazione delle attività

1. Sono definite "attività regolate" (AR) le attività che il Gestore deve obbligatoriamente svolgere per l'erogazione del SII nell'ambito territoriale ottimale e che sono remunerate con i rientri tariffari il cui ammontare massimo è stabilito dall'Agenzia con i criteri definiti dal Metodo.

2. Sono definite "attività controllate" (AC) le attività che, essendo a vario titolo connesse con l'erogazione del SII nell'ATO, il Gestore può svolgere solo a fronte di espressa autorizzazione dell'Agenzia, anche utilizzando le dotazioni messe a disposizione dall'Agenzia per l'erogazione del SII.

3. Tutte le altre attività svolte dal Gestore, purché non utilizzino dotazioni strumentali messe a disposizione dall'Agenzia o dal Gestore medesimo per l'erogazione del SII né personale addetto normalmente al SII, sono definite "attività escluse".



4. Sotto il profilo territoriale, alle AR appartengono solo le attività svolte nell'ATO, come definito nel presente disciplinare, mentre alle AC possono appartenere anche attività svolte fuori ambito, nella misura in cui utilizzano reti ed impianti del SII.

5. Sotto il profilo funzionale, le AR comprendono le prestazioni incluse nella tariffa e indispensabili per l'erogazione del SII dai punti di connessione degli utenti alle reti pubbliche in conformità con il contratto di servizio.

Tutte le altre attività svolte dal Gestore in qualunque modo connesse con le prestazioni richieste per l'erogazione del SII sono incluse, invece, nelle AC.

6. Le AR sono classificate nei comparti principali di servizio (CPS) seguenti, che comprendono, ciascuno, le funzioni principali (FPS) appresso indicate:

- | | |
|------------------------|--|
| - SERVIZIO ACQUA | produzione acqua, distribuzione acqua; |
| - SERVIZIO FOGNATURA | raccolta e collettamento di acque reflue nere e miste; |
| - SERVIZIO DEPURAZIONE | depurazione reflui, trattamento e smaltimento fanghi; |
| - SERVIZI COMUNI | servizi all'utenza, servizi tecnici, servizi generali. |

Sezione 2 – Attività regolate

7 Definizione generale delle attività regolate

1. Le AR sono quelle svolte nell'ambito territoriale ottimale e afferenti all'acquedottistica per soli usi civili – escluse le forniture di acque per usi industriali, irrigui, ambientali, ecc. – nonché alla raccolta, al recapito ed al trattamento di tutte le acque reflue, comprese quelle industriali scaricate in pubblica fognatura, tenuto conto delle modifiche del quadro normativo, successive all'entrata in vigore della Legge soprattutto in seguito all'introduzione del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, aggiornato poi con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

2. Sono incluse nel SII le attività:

- necessarie all'erogazione delle diverse fasi del servizio ed alla gestione dei contratti con gli utenti, secondo i regolamenti approvati dall'Agenzia;
- accessorie e connesse all'erogazione, che consentono l'efficienza operativa ed economica, la trasparenza delle iniziative e dei comportamenti, l'affidabilità qualitativa e quantitativa;
- finalizzate alla salvaguardia dei sistemi ambientali dai quali l'acqua viene prelevata ed ai quali viene restituita, per quanto di competenza della gestione del SII;
- di cooperazione tra soggetti gestori vicini utili a compensare diversi livelli di ricchezze delle risorse, anche a fronte di situazioni di emergenza, nonché a contenere i carichi inquinanti complessivi immessi in corpi ricettori.

3. In particolare, si intendono incluse nel SII, e sono remunerate nella relativa tariffa:

a) la conduzione delle reti e degli impianti dai punti di captazione delle risorse utilizzate fino al contatore dell'utente o, in ogni caso, al punto di consegna e dal punto di immissione nella fognatura pubblica fino al recapito nel corpo idrico ricettore, previa depurazione, se richiesta;

b) la manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;

c) la realizzazione degli interventi inclusi nei programmi di investimento approvati dall'Agenzia;

d) la gestione delle aree di salvaguardia delle risorse utilizzate per il rifornimento, delimitate dall'Agenzia secondo la normativa vigente;

e) la gestione dei sistemi di monitoraggio delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato, inclusi i dispositivi di misura della quantità e della qualità delle acque e di rilevamento dei parametri d'esercizio;

f) la costruzione e la gestione dell'inventario dei beni necessari per l'erogazione del servizio idrico integrato, secondo le specifiche stabilite dall'Agenzia, inclusa la sua informatizzazione;



g) la costruzione e la gestione del sistema informativo territoriale del SII , secondo le specifiche stabilite dall'Agenzia;

h) la predisposizione, secondo le direttive dell'Agenzia, e la successiva realizzazione di specifici piani programmatici come descritti nel titolo IV ;

i) la predisposizione di un piano particolareggiato di ricerca e di eliminazione delle perdite nelle reti idriche e la sua successiva esecuzione;

j) l'instaurazione ed il mantenimento del rapporto contrattuale con gli utenti e la riscossione della tariffa;

k) l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con gli Enti, pubblici e privati, con le Autorità di controllo, e con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'erogazione del servizio idrico integrato;

l) l'esecuzione dei controlli interni della gestione del servizio idrico integrato, inclusi quelli per la verifica dei livelli di servizio raggiunti anche se eseguiti da parte di organizzazioni esterne indipendenti, quando ciò fosse richiesto dall'Agenzia o imposto da norme o regolamenti.

8. Servizio acqua

1. Sono incluse nel comparto SERVIZIO ACQUA la captazione, l'adduzione e la distribuzione di acqua ad usi civili, vale a dire gli:

a) usi domestici di acqua potabile;

b) usi non domestici di acqua potabile, intesi come consumi pubblici e consumi commerciali, industriali, agricoli, zootecnici;

c) usi domestici e non domestici non potabili.

2. La voce "usi domestici e non domestici non potabili" fa riferimento all'eventualità della fornitura, con sistemi idrici appositi, di acqua con caratteristiche qualitative non idonee al consumo umano; in tale eventualità, nella determinazione della relativa articolazione tariffaria, si dovrà tenere conto dei costi reali dell'acqua distribuita.

3. Sono incluse nel Servizio Acqua anche le attività di fornitura d'acqua antincendio, sia d'uso pubblico sia d'uso privato, indipendentemente dalla circostanza che il servizio sia fornito a titolo oneroso o gratuito.

4. Il Servizio Acqua si compone della funzione di PRODUZIONE DI ACQUA e della funzione di DISTRIBUZIONE ACQUA.

5. Nella funzione "Produzione acqua" sono incluse tutte le attività che riferiscono all'attingimento dell'acqua grezza dalle diverse fonti utilizzate (falde, fiumi, sorgenti), al loro eventuale accumulo (in laghi artificiali o serbatoi), al trattamento dell'acqua grezza ed all'accumulo dell'acqua trattata. E' altresì inclusa l'adduzione principale ai punti di consegna alle reti di distribuzione fino al dispositivo di misura della portata. E', infine, incluso l'approvvigionamento di acqua da sistemi di distribuzione all'ingrosso di altri gestori secondo modalità e prezzi stabiliti dall'Agenzia.

6. Le attività di produzione acqua si riferiscono solo alla produzione di acqua potabile, sia per gli usi potabili sia per gli usi non potabili. Se in futuro sarà prevista anche la produzione di acqua non potabile sarà valutata la necessità di definire una specifica funzione.

7. Nella funzione "Distribuzione acqua" sono incluse tutte le attività che si riferiscono alla distribuzione dell'acqua dai punti di uscita dalle opere di captazione o dagli eventuali impianti di trattamento (o dal connesso serbatoio di accumulo) o dai punti di consegna da parte dei grossisti, a valle del dispositivo di misura.

Sono quindi incluse tutte le attività connesse alle opere appartenenti alla rete (condotte, serbatoi, pompaggi, strumenti, organi di manovra, camerette, idranti, ecc.) fino al punto di consegna agli utenti.

8. Le attività incluse si riferiscono, per il momento, solo alla distribuzione di acqua potabile, sia per gli usi potabili sia per gli usi non potabili. Se in futuro sarà prevista anche la fornitura di acqua non potabile sarà valutata la necessità di definire una specifica funzione.



9. Servizio fognatura

1. Sono incluse nel comparto SERVIZIO FOGNATURA la raccolta e l'adduzione al punto di scarico mediante rete fognaria delle acque reflue definite dall'art. 2 del D. Lgs. n.152/99 e s.m.i. e quindi delle:

a) "acque reflue domestiche": provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) "acque reflue industriali" scaricate in fognatura pubblica da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

c) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche di tipo separato, e provenienti da agglomerato urbano.

2. E' inclusa la gestione dei tratti urbani delle reti pubbliche di drenaggio di acque reflue miste, quali i tratti di canali, fossi e scoli consorziali di bonifica, purché non destinati esclusivamente alla difesa idraulica, e ciò indipendentemente dal titolo di proprietà delle opere.

3. Il servizio di raccolta delle acque reflue parte dal punto di immissione degli scarichi autorizzati nella condotta pubblica e termina al punto di scarico finale nel corpo idrico ricettore o nel sistema di depurazione, includendo anche la gestione delle seguenti opere lungo le reti:

a) manufatti di ispezione o di regolazione idraulica;

b) stazioni di pompaggio per recupero di quota o svuotamento di manufatti;

c) vasche di ritenzione e di regolazione delle piene in tempo piovoso;

d) sfioratori di piena e relativi manufatti scolmatori e di scarico, incluse le idrovore;

e) manufatti e canali di scarico finale;

f) opere di grigliatura e pretrattamento.

4. Sono quindi incluse tutte le attività connesse alle opere delle reti (condotte, pompaggi, strumenti, organi di manovra, caditoie stradali, camerette, vasche di pioggia, ecc.), ad eccezione delle fosse settiche dei singoli utenti., ancorché il loro scarico sia allacciato, a valle, alla rete fognaria.

5. Si considerano incluse nel servizio di depurazione le attività connesse con il sollevamento finale delle acque reflue agli impianti di depurazione (comprese le condotte prementi), le condotte di scarico delle acque depurate nei corsi d'acqua o altri ricettori.

6. Sono, altresì, incluse, anche ai fini del calcolo della componente tariffaria, nel servizio di depurazione le condotte di collettamento di scarichi delle reti fognarie aventi la funzione prevalente di adduzione degli scarichi medesimi agli impianti di depurazione centralizzati.

7. Le attività di trattamento dei residui provenienti dallo spurgo e dal lavaggio delle reti e dei manufatti, seppure afferenti alle reti fognarie, sono considerati nei costi della depurazione o del trattamento e smaltimento fanghi, secondo le tecniche prevalentemente impiegate, nel caso che tali operazioni siano eseguite negli impianti facenti parte del SII. In caso contrario, vale a dire di conferimento ad impianti esterni, i costi sono contabilizzati nella gestione del servizio fognatura.

8. Sono escluse dal SII le attività di gestione delle reti e degli impianti destinate esclusivamente alla raccolta, al sollevamento, al trattamento ed allo smaltimento delle acque meteoriche, indipendentemente dalla presenza di eventuali scarichi non autorizzati. Tali attività possono essere svolte dal gestore previa autorizzazione dell'Agenzia e sulla base di specifici contratti con l'ente proprietario delle reti, al quale fanno carico tutti i costi di esercizio e di investimento.

10. Servizio depurazione

1. Sono inclusi nel comparto SERVIZIO DEPURAZIONE il trattamento degli scarichi delle reti fognarie urbane, il trattamento e lo smaltimento dei fanghi e degli altri residui del trattamento delle acque reflue.



2. Il Servizio Depurazione include gli impianti di qualunque tipo o livello, quindi anche gli impianti di tipo primario (fosse Imhoff o simili) e gli impianti di trattamento avanzato, ad eccezione di quelli finalizzati esclusivamente al riuso delle acque reflue con destinazione o finalità esterne al SII.

3. In particolare, è incluso nel Servizio Depurazione, il trattamento avanzato delle acque reflue quando questo è previsto per una maggior tutela ambientale e delle risorse idriche, ad esempio per la tutela di corpi idrici a specifica destinazione funzionale (usi irrigui, usi potabili).

4. Nel caso di trattamento avanzato dei reflui depurati da destinare al riuso, le attività sono incluse non nel Servizio Depurazione ma nel Servizio Acqua (funzione produzione acqua) quando esse sono destinate ad essere distribuite per usi civili non potabili o ad uso potabile (anche indiretto, ad esempio per ricarica di falde); il servizio è assimilato ad un servizio di produzione acqua e comprende anche lo smaltimento dei fanghi.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 3, sono, in ogni caso, escluse dalle attività regolate ma comprese nelle attività controllate quelle di depurazione avanzata delle acque reflue nel caso che le acque trattate siano destinate ad essere distribuite direttamente (mediante sistemi idrici o esistenti o appositamente realizzati) per estranei al SII, come ad esempio usi irrigui o industriali.

Compatibilmente con la normativa vigente, l'Agenzia può inserire nei programmi di investimento del SII gli interventi finalizzati a tali tipi di riuso quando ciò contribuisca alla tutela ed al risparmio delle risorse idriche primarie destinate o destinabili all'uso potabile.

6. Nel Servizio Depurazione è compresa la produzione di energia termica ed elettrica se ad uso prevalente dell'impianto di depurazione, anche nel caso che la produzione comporti acquisto di combustibili ad integrazione di biogas o altro combustibile prodotto dall'impianto di trattamento dei fanghi.

7. Nel caso che la produzione energia negli impianti di depurazione sia ceduta anche a rete esterna in misura prevalente rispetto ai fabbisogni interni, essa è esclusa dal SII, ma inclusa nelle attività controllate.

8. Il Servizio Depurazione si compone della funzione di TRATTAMENTO REFLUI e della funzione di TRATTAMENTO e SMALTIMENTO FANGHI.

9. Nella funzione "Trattamento reflui" sono incluse tutte le attività che si riferiscono alla depurazione di acque reflue raccolte nelle reti fognarie. Sono anche inclusi: le stazioni di sollevamento terminali delle reti fognarie (con le relative prementi) e le condotte di scarico nel ricettore finale, quale che sia loro lunghezza, e gli eventuali sollevamenti finali.

Sono quindi incluse tutte le attività connesse alle opere civili ed elettromeccaniche di impianti di trattamento primario e di trattamento secondario o avanzato al servizio di una o più reti fognarie indipendenti, nonché ai collettori di adduzione ed alle stazioni di sollevamento terminali.

10. Sono escluse dal trattamento reflui le attività di depurazione di rifiuti liquidi conferiti agli impianti mediante automezzi, che sono considerate fra le attività controllate.

11. Nella funzione "Trattamento e smaltimento fanghi" sono incluse tutte le attività che si riferiscono al trattamento dei fanghi residui dalla depurazione di acque reflue raccolte nelle reti fognarie nonché lo smaltimento finale dei fanghi, dopo il trattamento, eseguito dal gestore sia direttamente sia tramite altre imprese.

Sono quindi incluse tutte le attività connesse alle opere civili ed elettromeccaniche delle sezioni interne ad impianti di depurazione completi e quelle relative a sistemi di trasferimento mediante condotta da un impianto all'altro nonché lo smaltimento finale del fango e dei residui uscenti dal trattamento.

Sono incluse in questa funzione anche le attività di trattamento e di smaltimento dei residui provenienti dalla manutenzione delle reti fognarie, quando eseguite negli impianti destinati principalmente al trattamento dei fanghi da depurazione.

12. Non è contemplato, al momento, il caso di impianti di smaltimento finale dei fanghi (ad esempio in agricoltura o discariche o impianti tecnologici) inclusi nelle dotazioni impiantistiche del SII.

11. Servizi comuni

1. Sono classificate fra i SERVIZI COMUNI tutte le attività connesse con la gestione del SII che non sono imputabili agli specifici comparti dei servizi idrici e che sono organizzate dal Gestore in capo ad appositi uffici o reparti



o ad unità operative anche esterne alla struttura principale. La descrizione prescinde dalle effettive modalità organizzative adottate dal gestore e si riferisce esclusivamente alla specificazione delle attività.

2. Sono inclusi nel comparto SERVIZI COMUNI le funzioni afferenti a SERVIZI ALL'UTENZA, SERVIZI TECNICI e SERVIZI GENERALI.

3. Se i Servizi Comuni riguardano nel complesso le attività del Gestore e comprendono anche attività connesse non solo alle attività regolate ma anche alle attività controllate o ad attività estranee, è fatto obbligo al Gestore di strutturare i sistemi di organizzazione del lavoro e di contabilità aziendale in modo tale che sia agevole distinguere quanto più possibile le prestazioni dei servizi comuni afferenti le diverse categorie.

4. Nella funzione "SERVIZI ALL'UTENZA" sono incluse tutte le attività direttamente afferenti alla gestione amministrativa dei contratti di fornitura del SII, o di sue parti, agli utenti.

A titolo esemplificativo sono incluse le seguenti attività:

- a) Gestione della contabilità clienti
- b) Lettura contatori utenti mediante metodi diretti o telematici
- c) Gestione cassa
- d) Recupero crediti
- e) Servizi di sportello e informazioni
- f) Implementazione procedure

5. Nella funzione "SERVIZI TECNICI" sono comprese le attività ordinarie di supporto tecnico e scientifico alla gestione operativa per tutti i comparti, inclusi gli altri servizi comuni.

A titolo esemplificativo sono incluse le seguenti attività:

- a) Implementazione ed esecuzione dei programmi di controllo della qualità delle acque potabili;
- b) Implementazione ed esecuzione dei programmi di controllo degli scarichi civili e produttivi nelle reti fognarie;
- c) Mantenimento dei rapporti tecnici con Autorità di programmazione, di vigilanza e di controllo;
- d) Sviluppo e manutenzione delle banche dei dati tecnici relativi alla gestione;
- e) Progettazione e direzione lavori impianti e reti destinati all'erogazione del SII ;
- f) Implementazione e messa in atto delle procedure e delle disposizioni tecniche in materia di sicurezza dei luoghi di lavori e dei cantieri.
- g) Servizio laboratorio chimico
- h) Implementazione e messa in atto delle procedure e delle disposizioni tecniche in materia di sistemi di qualità.

6. Nella funzione "SERVIZI GENERALI" sono incluse tutte le attività aziendali non specificamente rivolte all'erogazione del SII ma necessarie per l'organizzazione del Gestore .

A titolo esemplificativo sono incluse le seguenti attività:

- a) Organi amministrativi e di direzione generale
- b) Affari generali
- c) Servizi acquisti e appalti
- d) Servizi personale
- e) Servizi direttivi
- f) Servizi finanziari, inclusi la gestione della politica tariffaria, rivolta alla scelta del paniere di tariffe ottimale e compatibile con la tariffa di riferimento regolata;
- g) Servizi legali
- h) Ricerca e sviluppo
- i) Programmazione, con particolare riguardo alla previsione della domanda e alla gestione dei piani di investimento



- j) Controllo gestione
- k) Relazioni pubbliche e rapporti con gli Enti locali
- l) Servizi informativi e telecomunicazioni
- m) Servizi logistici e gestione patrimonio, inclusa la gestione dell'inventario dei beni
- n) Regolazione del SII, , comprendente le attività necessarie a mantenere i contatti con l'ATO e con le altre Autorità di vigilanza e di controllo e a favorire lo scambio delle informazioni

12 Descrizione dettagliata delle attività regolate

1. Nelle schede allegate sono raccolte le descrizioni analitiche delle attività regolate, distinte per le singole funzioni incluse nei comparti principali di servizio.
2. La descrizione non ha carattere limitativo rispetto agli obblighi contrattuali del Gestore, che è tenuto a svolgere anche attività non esplicitamente incluse nelle schede ma necessarie per la regolare erogazione del servizio agli utenti e all'ambiente.
3. L'Agenzia anche su proposta del Gestore, si riserva, con successivi provvedimenti, di rettificare ed integrare le descrizioni ai fini di un più efficace svolgimento del servizio e dei propri compiti.
4. L'elencazione costituisce anche la base per la costruzione del sistema di contabilità dei costi coerente con le necessità di regolazione tariffaria da parte dell'Agenzia, i cui indirizzi fondamentali sono illustrati nel Titolo VII del presente disciplinare.
5. In linea generale le attività a carico del gestore e remunerate con la tariffa comprendono:
 - a) l'esercizio o conduzione delle reti e degli impianti
 - b) la manutenzione ordinaria delle opere;
 - c) le attività di investimento necessarie per mantenere in efficienza le dotazioni ricevute in consegna e quelle nuove previste dal PDA e, in ogni caso, necessarie per fornire il servizio secondo gli standard previsti dal presente disciplinare e dalla convenzione,
 - d) le attività di controllo interno sulla qualità dei servizi forniti e l'assistenza agli incaricati dell'Agenzia e di altri organi di controllo esterno comunque competenti.



SERVIZIO ACQUA: Produzione Acqua

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
Captazione da pozzi	Esercizio e manutenzione dei pozzi e delle opere annesse, inclusi: le pompe, le apparecchiature elettromeccaniche, i locali di servizio.
Captazione da acque superficiali e sorgenti	Esercizio e manutenzione dei manufatti di presa (traverse, gallerie filtranti) e delle opere annesse, inclusi: le pompe di sollevamento iniziale e di rilancio al trattamento, le apparecchiature elettromeccaniche, i locali di servizio.
Stazioni di pompaggio	Esercizio e manutenzione delle stazioni di sollevamento agli impianti di trattamento acqua o di rilancio dell'acqua trattata nei serbatoi di accumulo (<u>esclusi</u> gruppi di rilancio e aumento pressione lungo le reti di adduzione e distribuzione), inclusi le pompe, le apparecchiature elettromeccaniche, i locali di servizio.
Trattamento acqua grezza	Esercizio e manutenzione di impianti di trattamento dell'acqua grezza estratta da tutte le fonti, inclusi: prodotti chimici ed altri di consumo per il trattamento, smaltimento acque reflue e fanghi, pompaggi interni.
Adduzione di acqua grezza	Esercizio e manutenzione delle condotte di acqua grezza, inclusi: azionamento e manutenzione di organi idraulici, pulizia, prove, ispezioni interne ed esterne dei tubi, trattamenti preliminari dell'acqua.
Accumulo di acqua grezza e trattata	Esercizio e manutenzione dei serbatoi e degli invasi per accumulo di acqua grezza e acqua trattata (<u>esclusi</u> serbatoi delle reti di distribuzione), inclusi: impianti elettromeccanici, strutture (comprese le dighe), edifici di servizio, ispezioni, spurghi, smaltimento dei residui.
Importazioni di acqua	Approvvigionamento da grossisti di acqua (grezza o potabile).
Monitoraggio e controllo di qualità dell'acqua prodotta	Esercizio e manutenzione dei dispositivi, degli strumenti e delle reti di controllo della qualità dell'acqua grezza e dell'acqua trattata (prima della distribuzione), esclusi i servizi tecnici di laboratorio o di ufficio tecnico (inclusi nella voce servizi tecnici e generali)
Gestione delle aree di salvaguardia	Esercizio e manutenzione delle opere fisse nelle aree di salvaguardia di pozzi, opere di presa, invasi, inclusi: gli indennizzi su base periodica, gli affitti di terreni, i controlli sulle attività vietate.
Servizi tecnici e generali	Prestazioni direttamente afferenti alla funzione di produzione acqua potabile, quali: classificazione qualità delle fonti, piani di sviluppo di nuovi approvvigionamenti, attività legali per contenzioso, attività laboratorio analisi chimiche, gestione rimborsi agli utenti per mancato raggiungimento standard, addestramento personale.
Gestione concessione di acqua pubblica e Enti di controllo	Gestione delle concessioni, inclusi: i canoni e la gestione delle pratiche, rapporti con gli Enti di controllo e di vigilanza.



SERVIZIO ACQUA: Distribuzione Acqua Potabile

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
Stazioni di pompaggio	Esercizio e manutenzione delle stazioni di rilancio dagli impianti di trattamento acqua o dai serbatoi di accumulo di acqua trattata o dai punti consegna dei grossisti e dei gruppi di aumento pressione lungo la rete di distribuzione, inclusi le pompe, le apparecchiature elettromeccaniche, i locali di servizio.
Serbatoi di compensazione	Esercizio e manutenzione dei serbatoi e torri piezometriche lungo le reti, inclusi: apparecchiature elettromeccaniche, strutture, edifici di servizio, ispezioni, riparazioni, disinfezione, spurghi, smaltimento dei residui.
Adduzione e distribuzione	Esercizio e manutenzione, inclusi: riparazioni, azionamento organi idraulici, sostituzioni di valvole e apparecchiature simili, pulizia, flussaggi e prove, ispezioni interne ed esterne dei tubi, spurgo e riempimento.
Misure di portata di rete	Messa in opera, esercizio e manutenzione dei misuratori di distretto o di zona (esclusi i contatori degli utenti)
Servizio antincendio	Messa in opera, esercizio e manutenzione degli idranti pubblici (esclusi quelli ad uso privato)
Controllo della distribuzione	Monitoraggio della qualità dell'acqua e della pressione, inclusi: misure e prove di pressione, misure di portata e livelli nei serbatoi, prelievi di campioni d'acqua (escluse analisi di laboratorio), regolazioni degli organi di automazione, regolazione dei dosaggi di disinfettanti e altri correttivi per trattamenti locali; esercizio e manutenzione strumenti in linea, inclusi materiali di consumo.
Controllo delle perdite	Tutte le attività connesse con la progettazione e l'esecuzione di piani di controllo delle perdite d'acqua, inclusa la gestione di strumentazione specifica ed organi di intercettazione linee, esecuzione delle misure, raccolta ed elaborazione dati, redazione programmi d'intervento.
Ispezioni e sopralluoghi	Ispezioni di routine sugli allacciamenti; ispezioni a seguito di segnalazioni di guasti o di mancato rispetto degli standard di servizio, interventi per il ripristino delle condizioni normali (esclusa manutenzione straordinaria)
Rifornimento d'emergenza	Tutte le attività connesse con la fornitura d'acqua in situazioni d'emergenza generalizzate (non dovute a guasti e rotture di minore importanza che sono considerate nell'esercizio ordinario), inclusi periodi di siccità o inquinamento delle fonti, guasti generalizzati.
Servizi tecnici e generali	Prestazioni direttamente afferenti alla funzione di distribuzione di acqua potabile, quali: catasti delle reti, piani regolatori degli acquedotti, regolamenti di allacciamento, programmi di manutenzione, attività legali per contenzioso, analisi di laboratorio, addestramento personale.



SERVIZIO FOGNATURA

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
Ispezione delle reti	Ispezione delle condotte, delle camerette, degli sfioratori, degli scaricatori (anche mediante telecamere), stesura dei rapporti, aggiornamento dei data base.
Stazioni di pompaggio	Esercizio e manutenzione delle stazioni di recupero di quota lungo le reti e di rilancio in fogne in pressione, inclusi le pompe, le apparecchiature elettromeccaniche, i locali di servizio. Sono <u>esclusi</u> il sollevamento finale (e la relativa premente) agli impianti di depurazione e gli impianti idrovori per il controllo delle piene.
Vasche di pioggia	Esercizio e manutenzione, inclusi: ispezioni, svuotamenti, lavaggi, riparazioni delle strutture e dei rivestimenti. Inclusi anche il carico ed il trasporto dei rifiuti residui al sito di trattamento e/o smaltimento (questi considerati a nella depurazione o smaltimento fanghi).
Pulizia delle reti ed eliminazione di intasamenti	Interventi ordinari e d'emergenza, manuali o con mezzi meccanici su condotte, camerette, sfioratori, scaricatori di piena, sifoni e altri manufatti accessori, escluse solo le fosse settiche in corrispondenza degli allacciamenti. Inclusi anche il carico ed il trasporto dei rifiuti residui al sito di trattamento e/o smaltimento (questi considerati nella depurazione o smaltimento fanghi).
Manutenzione e riparazione delle reti e delle pertinenze	Interventi ordinari e di emergenza, di riparazione di danni e rotture ai condotti ed ai manufatti, compresa la sostituzione dei chiusini e delle griglie. Migliorie, riparazioni, rinnovi, sostituzioni di condotte e manufatti di rete, inclusa la ricostruzione dei rivestimenti dei tubi e dei manufatti.
Operazioni varie	Disinfestazione da roditori e controllo degli odori, inclusa la fornitura dei prodotti chimici ed i servizi di imprese specializzate.
Controllo delle perdite	Tutte le attività connesse con la progettazione e l'esecuzione di piani di controllo delle perdite e delle infiltrazioni, inclusi: gestione di strumentazione specifica ed organi di intercettazione linee, esecuzione delle misure, raccolta ed elaborazione dati, redazione programmi d'intervento.
Catasto degli scarichi	Gestione pratiche di autorizzazione e rinnovo, gestione catasto scarichi, rapporti con gli Enti di vigilanza.
Controllo degli scarichi industriali	Controlli della qualità e della quantità degli scarichi, esercizio, manutenzione e riparazione degli strumenti.
Ispezioni e sopralluoghi sulle reti	Ispezioni di routine sugli allacciamenti; ispezioni a seguito di segnalazioni di guasti o di mancato rispetto degli standard di servizio; interventi per il ripristino delle condizioni normali (esclusa manutenzione straordinaria).
Servizi tecnici e generali	Prestazioni direttamente afferenti alla funzione fognature, quali: sviluppo piani regolatori delle reti, regolamenti di allacciamento e scarico, programmi di ispezione e manutenzione, laboratori di analisi e di prova, attività legali per contenzioso, addestramento personale.



SERVIZIO DEPURAZIONE: Trattamento Reflui

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
Sollevarmento terminale delle reti fognarie	Esercizio e manutenzione delle stazioni di rilancio delle reti fognarie, inclusi le pompe, le apparecchiature elettromeccaniche, i locali di servizio..
Impianti di trattamento primario	Esercizio e manutenzione ordinaria di tutte le sezioni di impianti con ciclo di trattamento solo primario (trattamenti preliminari, sedimentazione primaria, fosse Imhoff, fosse settiche, vasche di prima pioggia centralizzate), incluse le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, approvvigionamento di energia e di prodotti chimici, l'estrazione dei fanghi residui (<u>escluso</u> però il trasporto e il successivo trattamento o smaltimento).
Impianti di trattamento secondario e avanzato	Esercizio e manutenzione ordinaria di tutte le sezioni di impianti con ciclo di trattamento completo, sia secondario sia terziario, incluse le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, approvvigionamento di energia e di prodotti chimici, l'estrazione dei fanghi residui (<u>escluso</u> però il trasporto e il successivo trattamento o smaltimento).
Impianti di finissaggio acque depurate	Esercizio e manutenzione ordinaria di tutte le sezioni di impianti di trattamento avanzato di liquami depurati finalizzati alla maggior tutela dei ricettori, incluse le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, l'approvvigionamento di energia e di prodotti chimici, l'estrazione dei fanghi residui (<u>escluso</u> però il trasporto e il successivo trattamento o smaltimento).
Produzione di energia	Esercizio e manutenzione ordinaria delle sezioni di produzione di energia per esclusivo uso interno, compreso l'approvvigionamento del combustibile integrativo.
Trattamento presso terzi	Gestione del conferimento a terzi di reflui o rifiuti liquidi prodotti negli impianti di depurazione e non trattati in proprio.
Controllo di processo	Prelievo di campioni, regolazioni del processo, analisi dei dati, attività di telecomando e telecontrollo.
Servizi tecnici e generali	Prestazioni direttamente afferenti alla funzione di depurazione delle acque reflue e piovane, quali: sviluppo di processi, programmi di ispezione e manutenzione, laboratori di analisi e di prova, impianti pilota, addestramento personale.



SERVIZIO DEPURAZIONE: Trattamento e Smaltimento Fanghi

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
Trattamento preliminare dei fanghi	Esercizio e manutenzione delle sezioni di trattamento preliminare (ispessimento gravitativo, flottazione, ispessimento dinamico), incluse le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, approvvigionamento di energia e di prodotti chimici.
Trattamento di digestione o di stabilizzazione dei fanghi	Esercizio e manutenzione ordinaria delle sezioni di digestione anaerobica o aerobica separata, di stabilizzazione chimica (ad esempio con calce), di pastorizzazione, comprese le fasi di pre- e postispessimento, incluse le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, approvvigionamento di energia e di prodotti chimici. E' compreso il recupero energetico interno ma non la produzione di energia elettrica da biogas per altre sezioni dell'impianto di depurazione (inclusa nella funzione di depurazione)
Disidratazione meccanica dei fanghi	Esercizio e manutenzione ordinaria delle sezioni di disidratazione meccanica, compreso il condizionamento chimico (ad esempio con calce o polielettroliti) e il pre-ispessimento, incluse le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, i consumi di energia e di prodotti chimici.
Trattamento termico dei fanghi	Esercizio e manutenzione ordinaria delle sezioni di trattamento termico ad alte temperature (essiccamento, pirolisi, termodistruzione), incluse le opere civili e le opere elettromeccaniche, i locali di servizio, approvvigionamento di energia e di prodotti chimici. E' compreso il recupero energetico interno ma non la produzione di energia elettrica per gli usi in altre sezioni dell'impianto di depurazione (inclusa nella funzione di depurazione)
Conferimento di fanghi per il trattamento a terzi	Costi di trasporto e trattamento presso impianti di altre imprese dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione
Controllo di processo	Prelievo di campioni, regolazioni del processo, analisi dei dati, attività di telecomando e telecontrollo.
Servizi tecnici e generali	Solo la quota parte direttamente afferente alla funzione di trattamento e smaltimento dei fanghi, quali: sviluppo di processi, programmi di ispezione e manutenzione, laboratori di analisi e di prova, impianti pilota, addestramento personale.



SERVIZI COMUNI: Servizi all'Utenza

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
Contabilità clienti	Gestione contabilità ordinaria dei servizi forniti, trattamento e controllo dei dati, fatturazione, trasmissione documenti, corrispondenza ordinaria, calcoli previsionali, contatti coi clienti.
Lettura contatori utenti	Lettura contatori, inclusa la gestione e la supervisione del sistema di lettura (operatori, sistemi di telelettura e di elaborazione dati)
Gestione cassa e servizi di sportello	Raccolta, ricevimento e controllo delle rimesse, incluse elaborazioni statistiche.
Recupero crediti	Attività successive alla notifica di ingiunzioni o altre azioni legali, comprese le spese di sospensione del servizio.
Servizi di sportello e informazioni	Servizi di contatto diretto con gli utenti per evasione pratiche, evasione di richieste in merito all'applicazione e alla variazione di tariffe, sopralluoghi presso gli utenti per i relativi controlli sullo stato degli allacciamenti, gestione reclami, e simili.
Implementazione procedure	Attività connesse all'attuazione delle politiche del servizio utenti, inclusi: implementazione delle procedure, definizione di metodologie e loro controllo, monitoraggio del servizio clienti, elaborazioni statistiche.
Servizi tecnici e generali	Prestazioni direttamente afferenti alla funzione, quali addestramento personale, servizi informatici, supporto tecnico per reclami.



SERVIZI COMUNI: Servizi Tecnici

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
Qualità acque potabili	Attività connesse con il controllo della qualità delle fonti, dell'efficienza del trattamento e dell'idoneità dell'acqua distribuita, inclusa l'implementazione dei programmi di monitoraggio. Assistenza di processo alla gestione operativa degli impianti e delle reti, inclusa la risoluzione dei problemi, il supporto alle ispezioni in caso di reclami, il prelievo di campioni. Programmazione delle risorse utilizzabili e della domanda, inclusi il monitoraggio e gli studi idrologici e idraulici. Studi e progetti degli interventi sulle infrastrutture, inclusi i piani regolatori degli acquedotti.
Controllo scarichi	Attività connesse con il controllo degli scarichi, dei limiti di immissione, inclusa l'implementazione dei programmi di monitoraggio. Assistenza di processo alla gestione operativa degli impianti e delle reti, inclusa la risoluzione dei problemi, il supporto alle ispezioni in caso di reclami, il prelievo di campioni.. Studi e progetti degli interventi sulle infrastrutture, inclusi i piani regolatori delle reti fognarie.
Rapporti con Autorità di programmazione, di vigilanza e di controllo	Gestione dei rapporti tecnici, inclusa la fornitura e l'elaborazione dei dati, l'assistenza tecnica in casi di contenzioso.
Banche dati tecniche	Progettazione e gestione delle banche dati e dei sistemi informativi territoriali relativi alle reti ed agli impianti, incluse informazioni tecniche per l'inventario dei beni.
Progettazione impianti e reti	Progettazione interna delle reti e degli impianti di servizio, incluse pratiche di occupazione dei terreni ed eventuale acquisizione.
Servizio sicurezza	Predisposizione dei piani e gestione del sistema di sicurezza interno e di eventuali piani d'emergenza esterna in caso d'incidenti sugli impianti del servizio idrico integrato.
Servizio laboratorio chimico	Gestione delle attività del laboratorio interno e delle collaborazioni con organizzazioni esterne
Sistema di qualità	Progettazione e gestione dei sistemi di qualità e rapporti con gli enti di certificazione
Servizi generali	Prestazioni direttamente ascrivibili ai servizi tecnici



SERVIZI COMUNI: Servizi Generali

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
Organi amministrativi	Organo amministrativo, collegio sindacale, direzione generale, direzione tecnica generale, gestione partecipazioni.
Affari generali	Servizi di stampa, servizi di segreteria centrale, centralino, portineria, protocollo, ufficio posta, biblioteca, riproduzione documenti, gestione cancelleria, personale d'aiuto, autisti, parco automezzi di servizio generale.
Servizi acquisti e appalti	Gestione amministrativa ordinativi e appalti, analisi di mercato, sistemi di qualificazione fornitori e appaltatori.
Servizi personale	Relazioni industriali, selezione personale, paghe e contributi, addestramento, mensa.
Servizi direttivi	Ambiente di lavoro e sicurezza, gestione produttività,
Servizi finanziari	Contabilità generale e bilanci, contabilità creditori e debitori, mutui e prestiti, politica tariffaria, coperture assicurative, gestione cash flow.
Servizi legali	Gestione contenzioso, ufficio contratti, ufficio espropri e indennizzi, assistenza legale, legislazione ambientale.
Ricerca e sviluppo	Programmi di ricerca, impianti pilota, sviluppo nuove tecnologie
Programmazione	Analisi e previsione della domanda di servizi, strategie di offerta di servizi, programmazione degli investimenti, controllo attuazione programmi d'investimento, previsioni del cash flow. Piani di sviluppo delle reti e delle infrastrutture.
Controllo gestione	Controllo gestione contabile, controllo qualità dei servizi e costo/qualità, gestione sistemi di qualità, sicurezza dei servizi..
Relazioni pubbliche	Informazioni al pubblico, informazioni alla struttura, rapporti con Enti locali.
Servizi informativi e telecomunicazioni	Gestione centro di calcolo e apparecchiature informatiche; gestione banche dati; sviluppo modelli e sistemi informativi; telecomunicazioni e telecontrollo delle reti; gestione generale dell'inventario dei beni.
Servizi logistici e gestione patrimonio	Parco automezzi; officina meccanica e riparazioni; servizio manutenzione impianti; manutenzione immobili; pronto intervento; gestione magazzini;
Regolazione del SII	Contatti con ATO e altri Enti di controllo e vigilanza; stesura dei rapporti periodici; controllo costi della regolazione; rapporti con organismi di rappresentanza degli utenti.



Sezione 3 – Attività controllate

13 Definizione generale delle attività controllate

1. Sono sottoposte al controllo dell'Agenzia e sono definite AC quelle svolte dal Gestore, anche all'esterno dell'ATO, che implicano o l'utilizzo dei beni o il coinvolgimento delle unità produttive destinati all'erogazione del SII nell'ATO.
2. L'azione dell'Agenzia per le attività controllate riguarda principalmente i costi sostenuti ed i ricavi ottenuti da tali attività svolte per conto di terzi, allo scopo di evitare potenziali svantaggi per gli utenti del SII o indebito profitto da parte del Gestore.
3. Per le AC l'Agenzia concorda con il Gestore i prezzi che egli è tenuto ad applicare ai propri clienti o utenti.
4. L'Agenzia, sulle attività svolte dal Gestore che sono completamente estranee al SII (ad esempio gestione dei rifiuti, produzione e distribuzione di energia elettrica o di gas, ecc.) o che, pur riguardando il SII, sono svolte all'esterno dell'ATO di propria competenza esercita forme di vigilanza che riguardano, essenzialmente, la verifica di una effettiva separazione contabile e gestionale.
5. Per le attività completamente estranee il controllo dell'Agenzia è svolto nei limiti necessari a ed allo scopo esclusivo di assicurare gli interessi degli utenti del SII. Esso non implica l'approvazione dei prezzi richiesti dal Gestore per tali prestazioni.
6. Contestualmente con l'attuazione del PDA, l'Agenzia, di comune accordo con il Gestore, definirà se le attività regolate e le attività estranee, oltre che oggetto di separazione contabile ed organizzativa, saranno svolte da strutture che, seppur collegate o controllate dal gestore, siano amministrativamente separate dalla gestione del SII.
7. Le AC possono essere raggruppate nelle seguenti categorie principali:
 - a) Servizi utenti a richiesta: attività accessorie o non obbligatorie, in base alla carta di servizio, svolte a specifica richiesta di singoli utenti del SII per prestazioni straordinarie, quali nuovi allacciamenti, servizi telematici opzionali;
 - b) Servizi conto terzi: esecuzione di contratti per servizi speciali, quali trattamento di rifiuti conferiti mediante automezzi, servizi di ingegneria o di laboratorio analisi.

14 Servizi utenti a richiesta

1. Alla categoria di AC denominata Servizi utenti a richiesta, che si riferiscono a prestazioni, in generale, di minore entità singola ma che possono implicare un impegno complessivamente cospicuo dell'organizzazione gestionale, appartengono in particolare:
 - a) gli allacciamenti di nuovi utenti, incluso il contatore e i sistemi di telelettura,
 - b) gli spostamenti di contatori o misuratori di utenti già allacciati,
 - c) l'installazione di contatore su utenze che ne sono sprovviste.
2. Per i Servizi utenti a richiesta il Gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia gli schemi di contratto tipo e il relativo prezzario.
3. I proventi da questi servizi non sono conteggiati nel totale dei ricavi limitato con il metodo tariffario; conseguentemente non sono inclusi né i costi operativi né i costi di capitale connessi con l'esercizio delle attività stesse.
4. Sia i costi sia i ricavi sono valutati su base qualitativa e quantitativa.
5. Il Gestore è tenuto a mantenere aggiornato l'inventario dei beni afferenti agli allacciamenti con le stesse modalità previste per i beni strumentali all'erogazione del SII.



15 Servizi trattamento rifiuti conto terzi

1. Le attività di trattamento di reflui o altri tipi di rifiuti non conferiti tramite rete fognaria può essere svolta dal Gestore utilizzando gli impianti e le strutture organizzative del SII solo nella rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti e nei limiti delle autorizzazioni ottenute da parte delle Autorità competenti per lo svolgimento di tali attività.

2. In particolare il Gestore è tenuto alla rigorosa osservanza della disciplina di cui all'art. 36 del D.Lgs. 152/99 modificato ed integrato dal D. Lgs. 258/2000, il quale stabilisce, tra l'altro, che, fatto salvo il principio generale che "è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti", l'Autorità competente, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare (art. 36 comma 2) il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. Da parte sua il Gestore è autorizzato, previa comunicazione all'autorità competente, ad accettare in impianti con caratteristiche, efficienza e capacità depurative adeguate, certe categorie di rifiuti, purché provenienti dall'ATO.

3. Con riferimento al decreto citato al punto 2, le attività sono distinte in due tipologie. Alla prima tipologia (art. 36 comma 2) appartengono, in particolare, i rifiuti liquidi provenienti dal ciclo tecnologico collegato alla gestione dei rifiuti (ad esempio i percolati delle discariche).

Nella seconda tipologia sono inclusi (art. 36, comma 3):

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura, quali reflui di origine industriale o commerciale;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento, pubblici e privati, di acque reflue domestiche, quali fosse settiche o similari;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nelle quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risultati tecnicamente o economicamente irrealizzabile.

4. Le attività relative alle categorie sub b) e c) del comma 3 sono, peraltro, incluse nella tariffa quando si riferiscono ad impianti inclusi nella gestione del SII.

5. Indipendentemente dalle valutazioni di merito e dalle limitazioni di ordine autorizzativo o tecnologico, che sono demandate alle Autorità competenti e al giudizio e alla responsabilità del Gestore, per ciò che attiene le proprie funzioni di controllo sul SII, l'Agenzia quanto alla prima tipologia di reflui (art. 36 comma 2), dà il proprio assenso allo svolgimento delle attività solo sulla base di documentazione comprovante non solo la possibilità tecnica degli impianti di trattare i reflui ma anche gli effetti economici ed organizzativi sul SII;

6. I prezzi per l'esercizio delle attività di trattamento della prima tipologia (art. 36 comma 2) sono stabiliti per libero accordo tra il Gestore ed il soggetto interessato. I prezzi della seconda tipologia, sono concordati tra la Agenzia e il Gestore.

A tal fine il Gestore sottopone all'Agenzia la documentazione tecnica e contabile comprovante non solo la possibilità tecnica degli impianti di trattare i reflui ma anche la struttura dei costi e gli effetti economici ed organizzativi sul SII, in modo analogo a quanto fatto per le AR.

7. Il consenso dell'Agenzia allo svolgimento di tali attività da parte del Gestore non sostituisce né integra in alcun modo e per alcun fine le autorizzazioni delle Autorità competenti.

8. Ferma restando ogni responsabilità del Gestore riguardo all'esercizio delle attività in argomento, l'Agenzia si riserva di revocare in qualunque momento il proprio assenso nel caso che fosse accertato, nei modi stabiliti di comune accordo con il Gestore, che lo svolgimento delle attività presso gli impianti del SII avesse effetti negativi sulle prestazioni tecniche o economiche del servizio medesimo o sull'ambiente.

La revoca del consenso per tali cause accertate non dà motivo al Gestore di proporre obiezioni o riserve di alcun tipo né richiedere di indennizzi o maggiori compensi.



16 Altri servizi conto terzi

1. Si definiscono Servizi Conto Terzi incluse nelle attività controllate attività commerciali di tipo diverso svolte dal Gestore con dotazioni e personale comunemente impiegati anche per il SII.
2. A titolo esemplificativo ma non limitativo si indicano:
 - a) i servizi tecnici di ingegneria e di laboratorio non afferenti al SII;
 - b) la raccolta e lo smaltimento dei residui sversati dagli sfioratori di troppo pieno nelle aree esterne di recapito (arenili, corsi d'acqua, suolo);
 - c) la gestione di manufatti ed impianti idraulici speciali (ad eccezione degli impianti per il servizio antincendio) che non siano direttamente connessi al funzionamento delle reti di fognatura o degli acquedotti, quali, ad esempio, l'esercizio dei sollevamenti e degli sbarramenti in corpi idrici ricettori, dei drenaggi dei sottopassi, delle fontane pubbliche;
 - d) la gestione delle reti di raccolta e degli impianti di trattamento di acque meteoriche (fognature bianche).
3. Per tali attività l'Agenzia esercita una funzione di vigilanza al fine di assicurare che il loro svolgimento non comporti effetti negativi sull'erogazione del SII.
4. L'Agenzia si riserva, al termine del periodo di prima attivazione del Servizio, di emanare apposite direttive, in base al criterio di verificare, sulla scorta di idonea documentazione fornita dal Gestore, la congruità dei contratti in termini di prezzi e di compatibilità con l'erogazione del SII.
5. Il controllo dell'Agenzia è, in ogni caso, svolto nei limiti necessari a ed allo scopo esclusivo di assicurare gli interessi degli utenti del SII.

Sezione 4 – Ambito territoriale

17 Estensione territoriale del servizio

1. Il servizio deve essere svolto sull'intero territorio dell'ambito ottimale di Piacenza, corrispondente al territorio dei Comuni della provincia, con la sola esclusione del Comune di Cortemaggiore, per quanto concerne il Servizio Acqua, fino alla scadenza della concessione a suo tempo affidata dall'Amministrazione comunale. L'elenco dei Comuni è riportato nell'Appendice 1 al presente disciplinare.
2. Nella fase di prima attivazione il Gestore è tenuto a svolgere il servizio dal momento della stipula della convenzione secondo il calendario di presa in carico delle gestioni cessate definito dalla convenzione.
3. Eventuali ritardi nell'avvio delle attività sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente disciplinare nella misura stabilita dalla convenzione.
4. Sono esclusi dall'obbligo di fornire il servizio le porzioni di territorio dei comuni che al momento della effettiva assunzione del servizio medesimo, non sono dotate di reti ed impianti pubblici. L'elenco provvisorio delle località abitate che si trovano in tale situazione è riportato nell'Appendice 2 del presente disciplinare.
5. L'elenco dell'Appendice 2 è verificato dal gestore entro il termine di 18 mesi a partire dalla data di stipula della Convenzione, in ogni caso non oltre tre dall'attivazione del servizio nei singoli Comuni.. Se dalla verifica, da effettuarsi in contraddittorio con il rappresentante dell'Amministrazione comunale interessata, emergessero difformità rispetto alla situazione accertata, il Gestore comunica all'Agenzia le rettifiche ritenute necessarie, che provvede alla modifica dell'elenco.
6. Resta fermo l'obbligo del Gestore di estendere le reti e gli impianti anche alle località non servite secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal PDA .



TITOLO III

PIANO D'AMBITO E MODELLO ORGANIZZATIVO

18. Valenza del Piano d'ambito

1. L'Agenzia approva il PDA, che, secondo le disposizioni dell'art. 12 della Legge regionale, è lo strumento utilizzato dall'Agenzia per l'organizzazione unitaria del SII e l'applicazione di una unica tariffa di riferimento nell'ambito territoriale ottimale. Per il periodo di prima attivazione del Servizio, la Agenzia approva il PPA, che rimarrà in vigore sino alla approvazione e attivazione del PDA.
2. Il PDA si basa sulla ricognizione delle opere di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in particolare:
 - a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo del SII;
 - b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
 - c) determina il programma degli interventi con le relative priorità e il piano finanziario;
 - d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.
3. Il PDA è allegato alla Convenzione con il Gestore e ne costituisce parte integrante e sostanziale, con l'obbligo per il Gestore di attuarlo diligentemente e tempestivamente in ogni sua parte e per quanto di sua competenza.

19. Modifiche e varianti del Piano d'ambito

1. L'Agenzia provvede a periodici aggiornamenti, apportando le modifiche e le varianti ritenute appropriate per rispondere alle nuove necessità riscontrate nell'ambito, anche a seguito di innovazioni di carattere normativo, e rivedendo, contestualmente, la tariffa, per quanto necessario.
2. Sono varianti le revisioni dei contenuti che comportano effetti su aspetti essenziali della gestione del SII, specie per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari e la tariffa.
3. Sono modifiche le rettifiche di aspetti secondari e che comunque non incidono in modo significativo sugli aspetti organizzativi e sull'economia del Servizio.
4. A seguito delle varianti del PDA, l'Agenzia procede, per quanto necessario, all'adeguamento della convenzione e del presente disciplinare entro un anno dall'approvazione.
5. Il Gestore, per parte sua, è obbligato a dare attuazione alle varianti, a partire dal primo esercizio successivo alla sottoscrizione delle modifiche della convenzione, salvo che la stessa non stabilisca termini differenti.
6. Le modifiche della convenzione non costituiscono nuovo affidamento, specie per quanto riguarda la durata della concessione, e comprendono anche la rideterminazione della tariffa, secondo quanto previsto dal Metodo, conseguente ai nuovi costi operativi e di capitale.
7. Nessun diverso compenso spetta al Gestore per l'attuazione della variante salvo quello conseguente alla tariffa rideterminata.
8. Anche in assenza di varianti del PDA, l'Agenzia provvede ogni tre anni alla revisione della tariffa o qualora si verificassero le circostanze previste dal Metodo e richiamate nell'art. 90.

20. Organizzazione gestionale del servizio

1. Il modello gestionale ed organizzativo del SII nell'ambito territoriale prevede la gestione unitaria per l'intero ambito, intesa come l'insieme delle attività necessarie per l'erogazione del servizio nel pieno rispetto della convenzione e del presente disciplinare e che comprendono:
 - conduzione o esercizio delle reti e degli impianti



- manutenzione ordinaria
 - investimenti
 - controllo interno della gestione
2. Il Gestore definisce la propria organizzazione interna secondo le migliori e più avanzate tecniche gestionali, attendendosi allo schema generale previsto dal PDA.
3. Il Gestore è tenuto ad informare preventivamente in forma scritta di ogni variazione della propria organizzazione interna che possa avere rilievo sensibile e permanente sulla gestione e sui suoi risultati tecnici ed economici come pure sulle relazioni sindacali.
4. Il Gestore può introdurre le variazioni di cui al comma 3 solo dopo l'approvazione dell'Agenzia, che si riserva di negare il proprio assenso, motivandone le ragioni, applicandosi in tali casi quanto disposto dalla Convenzione.
5. Quando il Gestore attua il contratto di gestione del SII mediante società operative territoriali ai sensi dell'art. 1 bis della Convenzione, assicura che la struttura:
- a) sia soggetta incondizionatamente al proprio controllo gestionale ed economico-finanziario;
 - b) sia espressamente vincolata ad operare in conformità con la convenzione ed il presente disciplinare;
6. Nel caso previsto dal comma 5, il Gestore resta il solo responsabile, nei confronti dell'Agenzia e di terzi, per la regolare esecuzione del contratto, rispondendo, direttamente ed in ogni evenienza, di tutti gli impegni assunti dalla società controllata, essendo nulli eventuali patti contrari.
7. L'obbligazione di cui al comma 5, lettera b), vale in particolare per l'attuazione delle disposizioni della convenzione e del presente disciplinare in materia di:
- a) separazione contabile e di tenuta della contabilità (Titolo VII, sezione II)
 - b) esecuzione del controllo gestionale interno
 - c) trasmissione all'Agenzia dei dati gestionali richiesti
8. Nel caso che il Gestore sia autorizzato ad attivare progressivamente il servizio nelle diverse aree dell'ATO, è obbligato ad assumere, fin dalla stipula della convenzione, ogni iniziativa di coordinamento con le precedenti gestioni cessanti utili ad agevolare l'attivazione del SII nei tempi previsti.
9. Per le medesime finalità del comma 8, il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente all'Agenzia ogni circostanza, fatto o dato rilevante le precedenti gestioni di cui venisse a conoscenza per l'assunzione di eventuali iniziative di competenza dell'Agenzia.



TITOLO IV - LIVELLI DI SERVIZIO

Sezione I – Termini di attuazione

21 Termini di attuazione

1. Nel presente titolo sono stabiliti i livelli di servizio che il Gestore deve assicurare agli utenti e all'ambiente per i singoli settori (acquedotti, fognature, depurazione ed organizzazione gestionale) in conformità con la rispettiva normativa vigente o in base agli obiettivi della pianificazione territoriale, generale e di settore, e che possono, quindi, essere raggiunti in tempi differenziati.

2. Il riferimento principale per la scelta degli indicatori e degli standard di qualità dei servizi prestati è costituito dal D.P.C.M. 4/3/1996 (G.U. n. 62 del 14/3/96), recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", che al punto 8 stabilisce i "Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g della legge n. 36/94".

3. Le scadenze per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel presente disciplinare sono stabilite dal PDA e dalla Convenzione. Esse decorrono dalla data di effettiva attivazione del servizio nei singoli i Comuni dell'ATO

22 Proroga dei termini

1. Il Gestore ha facoltà di richiedere all'Agenzia proroghe dei termini fissati dal PDA e dalla Convenzione solo nel caso:

- a) di dimostrato difetto della spesa per investimenti programmata dal PDA rispetto alle necessità riscontrate dopo l'attivazione del servizio;
- b) di difformità delle condizioni effettive delle infrastrutture rispetto a quanto rilevato in sede di consegna e sempre che le difformità siano accertate nei modi previsti dall'art. 68.

2. Il Gestore segnala all'Agenzia tempestivamente le situazioni di cui al comma 1 e propone le soluzioni possibili, entro sei mesi e, in ogni caso, prima del termine stabilito per il raggiungimento degli obiettivi.

3. La proroga non può, in alcun caso, essere concessa per i parametri ed i valori imperativi fissati dalla normativa rilevante se non nei modi stabiliti dalla normativa medesima e dall'Autorità competente.

Sezione II - Servizio d'acquedotto

23 Usi potabili domestici

1. Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

- a) una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 litri/abitante, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore: il contratto con l'utente menziona il numero di dotazioni assegnato all'utente e ad esso garantito;
- b) la portata minima assicurata al punto di consegna non può essere inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza col carico idraulico di cui al successivo punto c);
- c) un carico idraulico minimo di 15 m, misurato al punto di consegna al piano stradale, relativo alla misurazione dei volumi consegnati all'utente. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dovrà dichiarare nel contratto d'utenza la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare al punto di consegna. Per tali casi, e comunque ove necessario, nonché per edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati, l'utente deve installare a proprio carico appositi dispositivi di aumento di pressione, che devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private devono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;



- d) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.

24 Usi potabili non domestici

1. Per quanto concerne i consumi potabili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata la dotazione minima e la portata da definire nel contratto di utenza.
2. Si adottano per i valori di carico idraulici i criteri indicati per le utenze domestiche.

25 Qualità delle acque potabili

1. La qualità deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I valori dei parametri si intendono rilevati al punto di consegna all'utente.
3. Gli impianti di potabilizzazione e di distribuzione devono essere dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione, da attivare in caso di necessità.
4. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, si può fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.
5. Se tecnicamente necessario ed economicamente conveniente, il Gestore deve inserire dispositivi di controllo in rete in modo tale da assicurarne il monitoraggio, poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi, entro il 31/12/2007.

26 Misurazione a contatore

1. La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti al DPR n. 854/82, di recepimento della Direttiva comunitaria n. 75/33.
2. Il Gestore deve assicurare la presenza del contatore per ogni utenza, entro 2 anni dall'inizio della erogazione del SII nei singoli comuni.

27 Continuità del servizio

1. Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come sotto disciplinati.
2. Ai fini del comma 1 il gestore deve dotarsi dei livelli minimi di organizzazione seguenti:
 - a) servizio di reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni;
 - b) pronto intervento con sopralluogo entro le 2 ore dalla segnalazione;
 - c) riparazione di guasti ordinari entro 12 ore per gli impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm di DN ed entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore;
 - d) apposito servizio per tenere sotto controllo l'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento;
 - e) adozione di un piano di gestione delle interruzioni del servizio approvato dall'Agenzia
3. Il Piano di gestione delle interruzioni disciplina, tra l'altro, le modalità di informativa agli Enti competenti ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione di una fornitura alternativa di una dotazione minima per uso alimentare.
4. Il Gestore propone all'Agenzia il piano di gestione delle interruzioni entro 18 mesi dall'effettivo inizio dell'erogazione del SII.



28 Crisi idrica da scarsità

1. In caso di paventata scarsità, il Gestore, con adeguato preavviso, deve informare l’Agenzia e l’Autorità di bacino interessata e proporre le misure da adottare per coprire il periodo di scarsità previsto.
2. Il Gestore è tenuto a mettere in atto, per quanto di competenza e ordinato dalle predette Autorità, le misure proposte o quelle alternative indicate dalle Autorità medesime.
3. Il Gestore propone all’Agenzia, entro 12 mesi dall’attivazione del servizio, un piano di gestione delle crisi da scarsità, includendo il piano operativo dettagliato e le modalità di informazione all’utenza, .
4. Entro 6 mesi dall’attivazione del servizio nei singoli comuni, il Gestore, sulla scorta delle informazioni assunte dalle gestioni precedenti, segnala all’Agenzia i casi in cui è prevedibile una situazione ricorrente di scarsità causata da siccità delle fonti di rifornimento.
5. Entro 24 mesi dalla stipula della convenzione il Gestore trasmette all’Agenzia un rapporto sulle situazioni di crisi riscontrate contenente almeno le indicazioni seguenti:
 - a) zona interessata
 - b) quantitativi mancanti e loro persistenza
 - c) valutazione del rischio in termini di probabilità dell’evento e di popolazione interessata
 - d) misure intraprese o previste per fronteggiare le situazioni
 - e) valutazioni degli effetti economici sulla gestione

29 Crisi qualitativa

1. Nel caso di superamento dei livelli qualitativi previsti dalla normativa, il Gestore è obbligato a dare preventiva e tempestiva comunicazione dell’evenienza alle Autorità competenti e all’Agenzia , precisando le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.
2. Il Gestore propone all’Agenzia, entro 12 mesi dall’attivazione del servizio, un piano di gestione delle crisi qualitative, includendo il piano operativo dettagliato e le modalità di informazione all’utenza, .
3. Entro 6 mesi dall’attivazione del servizio nei singoli comuni, il Gestore, sulla scorta delle informazioni assunte dalle gestioni precedenti, segnala all’Agenzia i casi in cui è prevedibile una situazione di rischio di crisi qualitativa.
4. Entro 24 mesi dalla stipula della Convenzione il Gestore trasmette all’Agenzia un rapporto sulle situazioni di crisi riscontrate, contenente almeno le indicazioni seguenti:
 - a) zona interessata
 - b) quantitativi d’acqua e popolazione coinvolta
 - c) valutazione del rischio in termini di probabilità dell’evento e di popolazione interessata
 - d) misure intraprese o previste per fronteggiare le situazioni
 - e) valutazioni degli effetti economici sulla gestione

30 Gestione delle captazioni

1. Alle opere di presa e captazione è da assicurare il rispetto delle misure di salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Gestore propone all’Agenzia, entro 6 mesi dall’attivazione del servizio uno schema di delimitazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto; entro 24 mesi dalla stipula della Convenzione, deve proporre all’Agenzia, relativamente alle aree di tutela assoluta e di rispetto medesime, le misure da attuare nelle situazioni di criticità, includendo il piano degli investimenti e quello operativo di gestione.



3. In ogni caso il Gestore è tenuto, fin dalla stipula della Convenzione, ad adottare misure appropriate nella zona di tutela assoluta, ove risultino insufficienti, e a provvedere alla gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto, in particolare verificando e segnalando alle Autorità competenti eventuali violazioni ai divieti disposti dalla normativa vigente.
4. Il Gestore si doterà di adeguati apparati di disinfezione, da attivare in caso di necessità.

31. Monitoraggio e ricerca delle perdite idriche

1. Il Gestore propone all'Agenzia un piano di ricerca e di riduzione delle perdite entro 24 mesi dalla stipula della Convenzione. ; il piano, redatto secondo le indicazioni del D.M. n. 99 del 8/1/1997, include il programma di monitoraggio e la stima della spesa necessaria per ridurre le perdite entro i valori indicati dal piano medesimo.

Il piano deve prevedere il monitoraggio di tutte le situazioni puntuali potenzialmente critiche entro i primi due anni ed un programma sistematico di riduzione che interessi almeno il 10% dello sviluppo delle reti di adduzione e di distribuzione.

2. In ogni caso il gestore è tenuto, fin dalla stipula della Convenzione, ad adottare misure appropriate di riduzione delle perdite, intervenendo su tutte le situazioni più critiche.
3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Gestore trasmette al Ministero dell'Ambiente, con copia all'Agenzia, i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti eseguite con la metodologia stabilita con il regolamento emanato dallo stesso Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della Legge.

32 Servizi antincendio ed altri usi collettivi

1. La dotazione di idranti antincendio di uso collettivo, di tipo densità e ubicazione tipologica da stabilirsi con apposito accordo con l'Agenzia, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni delle autorità competente, fa parte integrante della rete acquedottistica del servizio idrico integrato.
2. Le opere a uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, vespasiani, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal gestore su richiesta dell'Ente locale, al quale sono addebitati i costi dei lavori mentre sono incluse nel servizio idrico integrato e remunerate nella tariffa le spese di conduzione e di manutenzione.
3. Il Gestore provvede alla fornitura dell'acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all'alimentazione di piscine pubbliche, fontane, lavatoi, orinatoi e per altri usi richiesti dagli Enti locali, ove possibile mediante acqua non potabile ma igienicamente idonea.
4. Il Gestore provvede all'alimentazione delle fontanelle stradali con acqua potabile.
5. Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per il servizio antincendio, sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati alle tariffe stabilite.

33 Gestione del rifornimento

1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere assicurato dal Gestore facendo ricorso prioritariamente alle risorse interne all'ATO indicate nel piano ed utilizzando le opere di captazione prese in consegna alla stipula della Convenzione.
2. La gestione delle risorse deve assicurare il rispetto delle condizioni di equilibrio ambientale di lungo periodo, evitando ogni rischio dovuto ad eccessi di prelievi, il cui valore di riferimento è indicato dal PDA e, in assenza, dal Piano regionale di tutela delle acque.
3. A tal fine il gestore è tenuto anche a reperire risorse da ambiti limitrofi, stipulando accordi di fornitura di acqua all'ingrosso da sottoporre all'approvazione dell'Agenzia come previsto, in particolare, dall'art. 14, comma 4, della legge regionale 25/1999 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nel caso che il Gestore, per particolari situazioni climatiche o altri eventi eccezionali, preveda la necessità di aumentare i prelievi oltre i livelli normali di sicurezza, dovrà segnalare tempestivamente e con congruo anticipo la circostanza nei modi previsti per la gestione delle crisi di scarsità.



5. 6. Il PDA stabilisce le misure che il Gestore deve attuare, con spesa a carico della tariffa, per il risparmio della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua, esemplificativamente in particolare mediante la progressiva estensione di:

- a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite (individuate mediante una ricerca programmata delle fughe a ciclo poliennale);
- b) studio della convenienza alla installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- c) installazione di contatori in ogni singola utenza nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo.

34 Estensione delle reti pubbliche di acquedotto

1. Tutti gli agglomerati urbani devono essere dotati di rete di distribuzione entro il termine stabilito dal PDA, compatibilmente con il piano degli investimenti approvato dall'Agenzia.

2. Ai fini del comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Gestore è tenuto a presentare all'Agenzia uno specifico rapporto di aggiornamento delle estensioni della rete.

3. Entro 24 mesi dall'attivazione del servizio nei singoli comuni, il Gestore propone all'Agenzia la carta della zonizzazione del territorio servito con indicazione degli agglomerati serviti dalle reti presenti e delle previsioni di estensione delle reti medesime o di realizzazione di nuove reti per le aree non servite.

Sezione III - Servizio di fognatura

35 Fognatura separata

1. Nelle zone di nuova urbanizzazione, di estensione delle reti fognarie e nei rifacimenti di reti esistenti il Gestore deve prevedere il sistema separato, salvo comprovati impedimenti o controindicazioni di ordine tecnico, economico ed ambientale., che devono essere preventivamente segnalati all'Agenzia ed al Comune competente per territorio.

2. Le acque bianche devono avere recapito terminale in corpo idrico superficiale, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile, oppure in collettori bianchi o misti di altre reti, fermo restando per queste ultime il rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi.

3. Per tutti i nuovi interventi che adottano il sistema separato nelle zone urbanizzate deve essere previsto l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera e il trattamento appropriato delle acque bianche fino a portate equivalenti ad un tempo di ritorno non inferiore ad un anno, salvo diverse disposizioni della normativa vigente.

4. Tutti i progetti che implicano la separazione di reti esistenti o la realizzazione di nuovi sistemi separati devono essere preventivamente approvati dal Comune competente per territorio.

36 Immissioni in fognatura

1. La fognatura nera o mista deve essere dotata di sistemi di allacciamento, secondo le prescrizioni del Regolamento di fognatura.

2. Il posizionamento della fognatura pubblica deve essere tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0.5 m sotto il piano stradale senza necessità di sollevamenti.

3. In caso di impedimento del mantenimento della quota di cui la comma precedente, il contratto d'utenza deve indicare la circostanza e la quota ammessa, che non può, in ogni caso, superare quella del piano stradale.



37 Fognatura nera

1. Nelle zone di nuova urbanizzazione, di estensione delle reti fognarie e nei rifacimenti, le nuove reti nere devono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto.
2. I nuovi progetti devono includere la considerazione della portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano.

38 Drenaggio urbano

1. Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche, nelle zone di nuova urbanizzazione, di estensione delle reti fognarie e nei rifacimenti, le nuove reti di fognatura bianca o mista devono essere dimensionate in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale e le emissioni di acque reflue non avvengano con frequenza superiore a una volta ogni cinque anni per ogni singola rete.
2. Per le reti miste e per le reti bianche esistenti, se prese in consegna, il gestore deve adottare le misure di esercizio necessarie a minimizzare i fenomeni di rigurgito e di emissione dei reflui di cui al comma 1 perseguendo l'obiettivo di frequenza ivi indicato.
3. Entro un anno dalla effettiva attivazione del servizio, il Gestore è obbligato a segnalare all'Agenzia le situazioni critiche rilevate, indicando le misure gestionali previste per alleviare i fenomeni e proponendo soluzioni atte al ripristino della normalità.

39 Allaccio alla fognatura

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura sono sempre ammessi, purché realizzati come previsto dal Regolamento di fognatura; ciò in forza dell'art. 45, comma 4, del D. lgs. 152/1999.
2. Gli scarichi di acque reflue diverse da quelle domestiche nella pubblica fognatura sono ammessi solo previa autorizzazione dell'autorità competente, che detta anche le prescrizioni cui deve attenersi il titolare dello scarico.
3. Tutti i nuovi allacci autorizzati a norma di legge, devono essere realizzati dal Gestore in conformità al Regolamento di fognatura.

40 Controllo degli scarichi e degli allacci

1. In attuazione dell'art. 49, comma 2, del D. lgs. 152/1999, il Gestore realizza un catasto di tutti gli allacciamenti alle reti fognarie, sulla base di un piano di rilevazione e delle direttive della Agenzia.
2. Il catasto deve indicare, almeno, la tipologia – domestica o non domestica – degli scarichi, la contemporanea presenza di allaccio all'acquedotto, il volume autorizzato e le eventuali restrizioni imposte all'atto dell'autorizzazione.
3. Il Gestore deve organizzare il servizio di controllo interno sulle acque immesse nella fognatura e verificare la compatibilità tecnica degli scarichi con la capacità del sistema.

41 Estensione delle reti pubbliche di fognatura

1. Gli agglomerati urbani devono essere dotati di pubblica fognatura nei modi e nei tempi previsti dal D. lgs. 152/1999 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle leggi regionali.
2. Entro 36 mesi dall'attivazione del servizio, il Gestore propone all'Agenzia la carta della zonizzazione del territorio servito con indicazione degli agglomerati serviti dalle reti presenti e delle previsioni di estensione delle reti medesime o di realizzazione di nuove reti per le aree non servite.
3. Fino all'approvazione della carta da parte dell'Agenzia il gestore è comunque obbligato al rispetto delle norme citate per gli agglomerati individuati nel piano d'ambito.



Sezione IV - Servizio di depurazione

42 Depurazione degli scarichi delle pubbliche fognature

1. Gli scarichi delle pubbliche fognature incluse nel SII integrato e consegnate al Gestore devono essere sottoposte ai trattamenti previsti dal D. Lgs. 152/1999 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle leggi regionali, nei tempi indicati dalle norme medesime.

43 Analisi e controllo dei processi

1. Il Gestore deve organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità nei modi e con la frequenza prescritti dal D. Lgs. 152/1999 e dalle direttive regionali.

2. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere appositi registri con i dati caratteristici di quantità e qualità delle acque trattate negli impianti di depurazione e scaricate e dei fanghi trattati e inviati allo smaltimento.

I registri devono riportare anche i dati di funzionamento delle sezioni degli impianti e gli elementi principali della gestione, quali il consumo di prodotti chimici, di energia elettrica, di combustibili e l'impegno di personale.

3. Il Gestore deve attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di servizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici 04/02/1977 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48, supplemento del 21/02/1977 ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali.

4. Tutti gli impianti di potenzialità uguale o superiore a 2000 abitanti equivalenti, dotati di trattamenti secondari o avanzati devono essere dotati entro il 31/12/2007 di idonei campionatori.

I relativi campionamenti orari e medi compositi devono essere effettuati secondo quanto previsto dall'allegato 5 del D. lgs. 152/1999.

5. Per gli impianti con potenzialità superiore ai 100.000 abitanti equivalenti deve essere organizzato entro il 31/12/2007 un centro di telecontrollo che verifichi le sezioni di trattamento dell'impianto

6. Entro il 31/12/2010 il sistema di cui al comma 5 è esteso al controllo dei nodi significativi della rete fognaria di adduzione con le relative stazioni di sollevamento.

44 Piano d'emergenza

1. Per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione il Gestore deve adottare un piano d'emergenza, approvato dall'Agenzia, che preveda le misure da adottare sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione per limitare i disservizi e tutelare la qualità dei corpi ricettori.

2. Il piano è proposto all'Agenzia d'ambito entro un anno dalla effettiva attivazione del servizio.

Sezione V - Organizzazione del servizio

45 Laboratorio di analisi

1. Il Gestore si avvale, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 36/94, di un proprio laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione di tutte le fasi del servizio.



46 Segnalazioni guasti

1. Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge.
2. Il Gestore è tenuto ad organizzare un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno ed un sistema di radiocomunicazione per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti e fughe.

47 Servizio informazione

1. Il Gestore assicura un servizio informazione per via telefonica con operatore per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali e di 5 ore il sabato (D.P.C.M. 27.01.1994 e Circolare 3/9 del Ministero per la Funzione Pubblica).

Il servizio può essere integrato con un servizio telefonico a risposta automatica, purché sia consentito all'utente il ricorso all'operatore.

2. Il servizio telefonico può essere integrato con un servizio di posta elettronica.

48 Accesso agli sportelli

1. Gli sportelli del Gestore saranno dislocati all'interno dei presidi territoriali previsti. .
2. Negli sportelli del presidio deve essere assicurato il seguente orario di apertura:
per 3 giorni alla settimana almeno 5 ore
per 1 giorno alla settimana orario continuato con almeno 8 ore
per 1 giorno alla settimana almeno 4 ore

49 Pagamenti

1. Per il pagamento delle bollette deve essere garantito il pagamento a mezzo:
 - conto corrente postale.
 - domiciliazione bancaria (RID)
 - Sportelli bancari con bollettino MAV (senza addebito di commissione)
 - Bonifico bancario (con addebito di commissione)

50 Sospensione e ripresa erogazione

1. Il Gestore, solo previa diffida a norma di regolamento, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro tre giorni solari dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'autorità competente.

51 Reclami

1. Il Gestore assicura una risposta scritta ai reclami degli utenti entro 20 giorni dalla ricezione del reclamo formulato per iscritto senza la necessità del sopralluogo, o entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo formulato per iscritto, se si rende necessario il sopralluogo.
2. Il Gestore organizza un sistema di comunicazione per posta elettronica dei reclami e delle risposte, per i quali resta valido l'impegno alla risposta di cui al precedente comma 1



52 Lettura e fatturazione

1. La lettura dei contatori è effettuata direttamente almeno una volta all'anno, la seconda lettura annuale può essere autorizzata come autolettura.
2. La cadenza di fatturazione non può essere superiore al semestre, fatto salvo per il primo anno di erogazione del SII in ogni singolo Comune, in cui il Gestore può emettere, per obiettive difficoltà, una sola fattura, con due rate di pagamento.
3. In ogni caso, è assicurata all'utente la possibilità di autolettura.

53 Informazione pubblica

1. Il Gestore rende pubblici periodicamente, con cadenza annuale, i principali dati quali-quantitativi relativi al servizio erogato.
2. Ai fini della maggiore diffusione, il Gestore trasmette in formato idoneo, i dati da pubblicare all'Agenzia, che li rende accessibili al pubblico sul proprio sito web.
3. Il Gestore informa, altresì, gli utenti riguardo ai livelli di servizio garantiti ed agli eventuali diritti a rimborsi.

Sezione VI - Livelli minimi garantiti e sanzioni

54 Decorrenza e validità dell'applicazione

1. La presente sezione illustra lo schema dei diritti degli utenti riguardo ai livelli di servizio che il Gestore è tenuto a garantire, con l'avvertenza che il diritto alle compensazioni monetarie indicate decorre dai termini che saranno specificati nella Carta del Servizio che il Gestore deve adottare ai sensi dell'art. 65 del presente disciplinare.
2. Quando le disposizioni del presente articolo fanno riferimento alla forma scritta delle istanze o reclami dell'utente è accettato il messaggio di posta elettronica o la richiesta allo sportello che l'operatore ha l'obbligo di registrare su apposito modulario, restituito in copia per ricevuta all'utente.

55 Visite presso l'utente su appuntamento

1. Quando il Gestore ha la necessità di compiere una visita presso l'utente, questo ha il diritto di fissare un intervallo di tre ore per ricevere il personale incaricato.
2. L'appuntamento può essere disdetto solo con preavviso minimo di 24 ore; in caso di annullamento senza preavviso l'utente ha diritto ad una compensazione di 36 €

56 Risposta a quesiti in merito alle fatture

1. Se l'utente inoltra quesiti scritti riguardo alla fatturazione, il Gestore è tenuto a rispondere entro 20 giorni dalla ricezione.
2. Se l'utente inoltra richiesta scritta di modifica delle modalità di pagamento ed il Gestore non può soddisfare la richiesta, è tenuto a comunicarlo entro venti giorni dalla ricezione.
3. La compensazione per l'utente in caso di ritardo è di 36 €



57 Risposta a reclami

1. Se l'utente inoltra reclami scritti riguardo al servizio, il Gestore è tenuto a rispondere entro 20 giorni dalla ricezione.
2. La compensazione per l'utente in caso di ritardo è di 36 €

58 Interruzioni programmate dell'erogazione

1. Se il gestore intende interrompere l'erogazione di acqua potabile per più di quattro ore, deve dare comunicazione scritta almeno 48 ore prima dell'interruzione programmata.
2. In caso di mancata segnalazione o di ritardo nel preavviso l'utente ha diritto d una compensazione di 36 €
3. Nella comunicazione di interruzione programmata il Gestore deve indicare anche l'orario previsto di ripresa dell'erogazione.
4. In caso di ritardo nella ripresa l'utente ha diritto ad una compensazione fissa di 36 € più un'ulteriore compensazione di 20 €per ogni 24 ore di ulteriore sospensione.

59 Interruzione non programmata dell'erogazione

1. Se l'erogazione di acqua potabile è interrotta a causa di guasti o rotture delle reti o degli impianti essa deve essere ripristinata entro 12 ore o 24 ore secondo che trattisi di una linea idrica secondaria o principale.
2. Se l'erogazione non è ripresa entro tali periodi l'utente ha diritto ad una compensazione fissa di 36 €più un'ulteriore compensazione di 15 €per ogni 24 ore di ulteriore sospensione.

60 Bassa pressione agli allacciamenti

1. Se la pressione statica in corrispondenza del piano stradale nel punto di consegna è inferiore a 15 m l'utente ha diritto ad una compensazione di 36 €qualora la circostanza sia accertata per almeno due volte e per una durata di almeno un'ora in un periodo di tempo di 7 giorni consecutivi.

61 Allagamenti provocati dalle fognature

1. Se le acque reflue, nere o miste, fuoriuscite dalla rete pubblica entrano nella proprietà di un utente, questi ha diritto al rimborso della quota annuale di tariffa di fognatura fino alla concorrenza massima di 1000 €
2. Il rimborso non è dovuto per allagamenti causati da sovraccarichi della rete in occasione di piogge intense.

62 Pagamento delle compensazioni agli utenti

1. Le modalità di pagamento delle compensazioni agli utenti sono stabilite nella Carta del Servizio in base al criterio che il debito deve essere saldato dal gestore non oltre il termine di pagamento della prima fattura emessa successivamente all'accertamento del debito stesso.

63 Diritti legali

1. Le compensazioni pagate all'utente ai sensi degli articoli della presente sezione non precludono il riconoscimento di altri diritti come conseguenza dei fatti avvenuti.



64 Esonero dall'obbligo di pagamento

1. Il Gestore sarà esonerato dall'obbligo del pagamento delle compensazioni di cui alla presente sezione quando dimostri all'Agenzia che i fatti dipendono da fattori esterni non controllabili o imprevedibili.
2. L'Agenzia concederà l'esonero, previo parere del Comitato consultivo degli utenti.

Sezione VII - Carta e regolamenti del servizio

65 Carta del servizio

1. L'Agenzia approva lo schema di Carta del Servizio del SII nei modi previsti dalla Legge Regionale ed in conformità con le direttive dell'Autorità Regionale.
2. Il Gestore adotta la Carta del Servizio in conformità con lo schema approvato dall'Agenzia.
3. Fino all'approvazione dello schema del comma 1 il Gestore attua la propria Carta del Servizio, con le modifiche ed integrazioni disposte in via transitoria dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

66 Regolamenti del servizio

1. L'Agenzia approva uno schema del Regolamento del SII o schemi distinti per i comparti di fognatura e di acquedotto.
2. Entro i sei mesi successivi il Gestore propone all'Agenzia un Regolamento del SII, o regolamenti distinti per i comparti di acquedotto e fognatura, .
3. L'Agenzia delibera sulla proposta del Gestore entro sei mesi dalla trasmissione.
4. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano i regolamenti vigenti al momento della stipula della Convenzione.
5. Il Regolamento del Gestore deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) condizioni dei contratti di fornitura,
 - b) disposizioni tecniche relative agli allacciamenti e ai contatori,
 - c) condizioni di pagamento
 - d) disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente.
6. Il Regolamento è consegnato a ciascun utente al momento dell'attivazione del rapporto di utenza.
7. Il Regolamento è pubblicato in ogni comune con le modalità stabilite dagli statuti o regolamenti relativi alle preesistenti gestioni.

TITOLO V - GESTIONE DEL SERVIZIO

67. Prima attivazione del servizio

1. Dalla stipula della Convenzione con l'Agenzia, il Gestore prosegue la gestione in base ai precedenti affidamenti, senza interruzione, alle nuove condizioni stabilite dalla Convenzione, dal PPA e successivamente dal PDA e dal presente disciplinare.
2. Dopo la stipula della Convenzione il Gestore attiva il SII, entro i termini fissati dal PPA e dalla Convenzione, nei Comuni per i quali l'Agenzia ha determinato il superamento ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 10 della Legge Regionale e la confluenza nella gestione salvaguardata.



3. Fermo restando che il Gestore è impegnato alla effettiva attivazione della gestione operativa alle scadenze di cui al comma 2, fin dalla stipula della Convenzione il Gestore è tenuto:

- a) a porre in atto ogni iniziativa utile all'attivazione del SII entro le scadenze fissate;
- b) a concordare con l'Agenzia le modalità ed i tempi del subentro alle gestioni cessate in tutti i rapporti con gli utenti e con gli altri Enti e soggetti a qualunque titolo coinvolti nella gestione;
- c) a concordare con l'Agenzia e a coordinare con le gestioni cessanti le modalità ed i tempi del subentro nella fatturazione agli utenti dei servizi;
- d) a concordare con l'Agenzia e con le gestioni cessanti le modalità di esecuzione di interventi previsti dal PPA che, per inderogabili necessità ed urgenze, dovessero essere avviati prima della effettiva attivazione del SII da parte del Gestore;

68. Consegna delle reti e degli impianti

1. Con la stipula della Convenzione, il Gestore accetta i beni elencati nell'inventario provvisorio allegato al PPA, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della Convenzione. 2. Dopo la stipula della Convenzione e prima della scadenza del termine per l'attivazione del SII nei singoli Comuni per i quali è stata deliberata la confluenza, l'Agenzia procede alla formale consegna al Gestore di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni destinate all'erogazione del SII che sono state ad essa affidate a tale scopo dai proprietari. Quando i tempi di attivazione decorrono dalla stipula della Convenzione, la consegna formale, secondo la procedura prevista nel presente articolo, deve avvenire entro sei mesi dalla stipula medesima.

3. La consegna avviene dopo che il Gestore ha effettuato, con un incaricato del proprietario, visite di sopralluogo e di accertamento dei beni iscritti nell'inventario e delle condizioni in cui è effettuato il servizio.

4. Delle visite è redatto, e sottoscritto dal Gestore e dall'incaricato del proprietario, apposito verbale in triplice esemplare, uno dei quali è trasmesso all'Agenzia. Sul verbale è indicata la data dalla quale decorre l'attivazione del SII, inclusa la gestione dei beni.

5. Il verbale non sostituisce l'inventario allegato alla convenzione per gli effetti dell'art. 15 dell'atto medesimo ma è la sede per l'iscrizione di eventuali precisazioni e osservazioni, senza che queste diano diritto al Gestore di rifiutare la consegna.

6. L'Agenzia, prende atto del verbale, esamina le eventuali precisazioni ed osservazioni, assumendo, se del caso, i conseguenti provvedimenti, e comunica al Gestore ed al proprietario le proprie determinazioni.

7. La comunicazione del comma 6 costituisce formale consegna delle dotazioni e del servizio al Gestore, che non può, in futuro, avanzare pretesa alcuna per eventuali differenze fra quanto rilevato e rilevabile al momento della consegna e quanto emerso successivamente, fatto salvo il diritto alla proposta di variante del programma degli interventi del PPA nel caso che si rendessero necessari interventi imprevisi ed imprevedibili.

8. Nel caso di proposta di variante ai sensi del comma 7 si applica quanto disposto dall'art. 24 della convenzione, specie per quanto attiene l'eventuale revisione tariffaria.

69. Avvio dell'erogazione del servizio

1. Il Gestore comunica, per iscritto, all'Agenzia ed al Comune la data di effettiva attivazione del Servizio.

2. Dell'inizio dell'attivazione è data anche comunicazione pubblica con ogni mezzo utile ad informare gli utenti.

3. Dalla data indicata nella comunicazione decorrono tutti gli impegni connessi con la gestione operativa, salvo quelli che decorrono anticipatamente ai sensi della Convenzione e del presente disciplinare.

4. La data indicata nella comunicazione fa fede ai fini dell'eventuale applicazione della penale per ritardo nell'avvio dell'erogazione.



70 Ritardo nell'attivazione

1. In caso di ritardo nell'attivazione del servizio si applica la penalizzazione prevista dall'art. 115 del presente disciplinare.
2. Il Gestore può richiedere proroga della scadenza solo nel caso di eventi eccezionali o imprevisti ed estranei alle proprie responsabilità.

71. Conduzione delle reti e degli impianti

1. Per esercizio o conduzione delle reti e degli impianti e della altre dotazioni si intendono tutte le operazioni richieste per l'erogazione del servizio, eseguite con personale e mezzi a disposizione del Gestore, anche in virtù di servizi acquistati.
2. A titolo esemplificativo, sono inclusi nella conduzione le seguenti tipologie di attività:
 - a) le manovre ed il controllo del funzionamento degli impianti, delle macchine e degli organi meccanici, idraulici, elettrici ed elettronici da parte di personale qualificato ed ausiliario;
 - b) l'approvvigionamento di materie prime e di prodotti di qualunque genere necessari per il trattamento delle acque, grezze e potabili, per la depurazione dei reflui e per il trattamento dei fanghi;
 - c) l'approvvigionamento o la produzione di energia elettrica ed altri prodotti energetici necessari per il funzionamento degli impianti, inclusi gli impianti tecnologici degli edifici adibiti al servizio;
 - d) l'approvvigionamento di materiali e prodotti ausiliari per l'ufficio o per il funzionamento dei sistemi di misura e di controllo delle reti e degli impianti;
 - e) l'approvvigionamento da fornitori all'ingrosso di acqua potabile e non potabile destinata alla distribuzione nell'ambito;
 - f) l'esecuzione delle misure di quantità e dei controlli di qualità delle acque, dei reflui e dei fanghi e altri residui e rifiuti prodotti nel normale esercizio delle reti e degli impianti;
 - g) il carico, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi e degli altri residui e rifiuti prodotti nel normale esercizio delle reti e degli impianti (esclusi quelli derivanti dalla manutenzione);
 - h) la manutenzione ordinaria, come definita all'art. 72

72. Manutenzione ordinaria

1. Per *manutenzione ordinaria* o, più brevemente, *manutenzione* si intende l'insieme delle attività e degli interventi di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono essere eseguiti dal gestore per:
 - a) mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e efficienza delle opere;
 - b) ripristinare la funzionalità delle opere;
 - c) mantenere l'efficienza funzionale delle opere.
2. La manutenzione ordinaria riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, opere a verde.
3. Sono inclusi tutti gli interventi previsti e prevedibili sulle opere esistenti da eseguirsi, di norma, secondo specifici programmi (manutenzione programmata ai sensi dell'art. 73) ma anche quelli d'emergenza, richiesti per l'insorgere di guasti o rotture improvvise.
4. Sono da considerarsi nella manutenzione – e quindi spesati nei costi operativi – anche i lavori di miglioria che non incrementano in modo significativo e permanente il valore delle opere.
5. A titolo esemplificativo, sono inclusi nella manutenzione le seguenti tipologie di attività:
 - a) pulizia, sfalcio delle opere di rispetto e di protezione delle captazioni, dei serbatoi, delle centrali idriche, degli impianti di potabilizzazione e depurazione e di tutte le dotazioni strumentali per l'erogazione del SII;



- b) sgombero della neve sulla viabilità ed i camminamenti interni agli impianti;
- c) pulizia delle griglie, raccolta del grigliato e mantenimento in efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche nelle aree di pertinenza;
- d) pulizia dei locali e delle apparecchiature in dotazione degli impianti;
- e) verniciatura delle parti metalliche;
- f) pulizia, controllo e taratura di tutte le attrezzature;
- g) manutenzione delle macchine, parti elettriche e delle apparecchiature secondo le prescrizioni dei costruttori, per mantenerle sempre in perfetta efficienza operativa;
- h) mantenimento in piena efficienza delle reti idriche, con riparazioni sulle reti di adduzione e distribuzione e sostituzione delle apparecchiature idrauliche non più funzionali e di brevi tratti di tubazioni (5-10 m);
- i) pulizia e controllo periodico degli sfioratori e scolmatori di piena;
- j) manutenzione e pulizia dei fabbricati, di pertinenza degli impianti per l'erogazione del SII, compresa l'impiantistica di servizio;
- k) pulizia dei collettori, dei pozzetti e delle caditoie con mezzi manuali o meccanici, per garantire il regolare deflusso nelle reti fognarie;
- l) derattizzazione e disinfezioni di tutti i locali;

73 Piano generale di manutenzione

1. Il Gestore è tenuto a predisporre il Piano Generale di Manutenzione di tutte le reti e gli impianti in dotazione per l'erogazione del SII. Per Piano Generale di Manutenzione si intende uno strumento che definisce, per ciascuno degli beni immobili strumentali, le operazioni previste nell'arco della vita residua stimata e la spesa media annua programmata.

2. Il Piano Generale di manutenzione è redatto secondo i criteri fissati dall'Agenzia con specifiche determinazioni e contiene, almeno, le seguenti informazioni:

- a) parametri e criteri di misura delle performance richieste dalle infrastrutture per ciascuna principale tipologia di opere;
- b) stima delle curve di durata/performance;
- c) entità della manutenzione effettivamente richiesta e spesa prevista;
- d) efficacia prevista della manutenzione sulla durata delle opere e sulle performance attese;
- e) riduzione attesa della probabilità e dei rischi di rotture e disservizi;
- f) la scadenza delle sostituzioni definitive delle diverse componenti;
- g) programmi di dettaglio e priorità d'intervento

3. In base al Piano Generale di manutenzione sono definiti i programmi di sostituzione delle reti e degli impianti – o di loro componenti essenziali – da imputare a spese per investimenti nella categoria I definita all'art. 79.

74 Piano di sicurezza

- 1. Si applica quanto disposto dall'art. 28 della Convenzione.
- 2. Il Gestore comunica all'Agenzia il nominativo del proprio Responsabile per la sicurezza.

75 Sistema di qualità

- 1. Si applica quanto disposto dall'art. 29 della Convenzione.



2. Il Sistema di qualità del Gestore deve includere la rilevazione periodica della soddisfazione degli utenti, secondo quanto stabilito dall'art. 106 del presente disciplinare



TITOLO VI - INVESTIMENTI

Sezione I – Programmazione degli investimenti

76 Interventi inclusi nel Piano d'ambito

1. Il Gestore è obbligato ad eseguire tutti gli interventi inclusi nel PPA e successivamente nel PDA secondo il programma temporale previsto ed impiegando le risorse indicate nel relativo piano finanziario.

2. Gli interventi inclusi nel PPA e successivamente nel PDA sono distinti in:

- a) progetti con specifica e definitiva destinazione funzionale e territoriale, nel seguito denominati “progetti definiti”;
- b) interventi con sola destinazione di scopo, nel seguito denominati “interventi di scopo”;
- c) interventi con sola destinazione territoriale, nel seguito definiti “interventi d’area”;

A titolo esemplificativo è “progetto definito” quello destinato alla costruzione di un serbatoio d’acqua potabile in una precisa località; è “intervento di scopo” l’insieme dei lavori destinati nell’intero ambito alla sostituzione di condotte senescenti; è “intervento d’area” l’insieme dei lavori destinati al potenziamento di infrastrutture idriche – con o senza specifica destinazione settoriale – ad esempio in area montana o in una specifica località.

3. La spesa per i singoli interventi previsti dal PPA e successivamente dal PDA vale come impegno a carico del Gestore solo per la quota da finanziare con la tariffa, essendo la quota rimanente finanziata con altre risorse specificate dal PPA e successivamente dal PDA .

4. Considerato che la spesa degli interventi è fissata sulla base di stime preliminari, il Gestore è tenuto a segnalare all’Agenzia gli eventuali scostamenti riscontrati in sede di rendiconto sullo stato di attuazione del programma, da trasmettere all’Agenzia nel modo e con le scadenze indicate all’art.108.

5. Entro 3 mesi dalla data di approvazione del PPA, il Gestore, in accordo con i Consorzi e i Comuni e con il coordinamento dell’Agenzia, propone il programma operativo degli interventi da realizzare nel primo anno.

Il programma è aggiornato e trasmesso all’Agenzia al più tardi entro il 31 marzo di ciascun anno di vigenza del PPA, con riferimento a tutti gli interventi eseguiti dalla stipula della Convenzione ed al triennio successivo.

77 Programma operativo degli interventi

1. Il programma operativo degli interventi è redatto dal Gestore ed approvato dall’Agenzia ed è lo strumento mediante il quale è monitorata l’attuazione delle previsioni di investimento del PPA e successivamente del PDA .

2. Con proprie direttive l’Agenzia specifica contenuti e modalità di redazione del programma sulla base dei criteri di seguito indicati.

3. Il programma contiene l’indicazione:

- a) dei lavori eseguiti e in corso d’esecuzione, con dichiarazione del termine di ultimazione effettivo o previsto;
- b) dei lavori ancora in fase di progettazione, con la data prevista di ultimazione della progettazione, delle procedure di affidamento e dei lavori nel triennio;
- c) dei lavori previsti nel triennio per i quali non è ancora stata avviata la fase di progettazione.

4. Nel programma sono segnalate e adeguatamente motivate gli scostamenti rispetto alle previsioni del PDA o del programma precedentemente approvato dall’Agenzia.

5. Il programma include la specificazione semestrale degli importi eseguiti e da eseguire, per ogni intervento, con sintesi per settore e per tipologie.



6. Il ritardo del Gestore nella presentazione del programma è soggetto alla sanzioni previste dal presente disciplinare e dalla Convenzione.

78 Varianti al piano degli investimenti

1. Ogni variante significativa del PPA e successivamente del PDA , specie per quanto riguarda la spesa, deve essere espressamente approvata dall'Agenzia. Pertanto il Gestore assume a proprio rischio l'esecuzione di interventi non espressamente approvati o di varianti significative a interventi precedentemente approvati.

2. In sede di attuazione del PPA e successivamente del PDA il Gestore segnala all'Agenzia eventuali scostamenti in aumento di spesa all'atto dell'ultimazione della progettazione definitiva e, comunque, prima dell'inizio dei lavori. Successivamente gli eventuali scostamenti sono segnalati nel programma di cui all'art. 76.

3. Si intendono significative le varianti del PPA e successivamente del PDA che comportano:

- a) una variazione complessiva della spesa per investimenti nel triennio superiore al quinto della previsione;
- b) modifiche sostanziali della destinazione settoriale o territoriale della spesa;

4. Ogni difformità delle attività di investimento svolte dal Gestore rispetto al programma approvato, anche per quanto riguarda i ritardi nei tempi d'esecuzione è soggetto alle sanzioni previste dal presente disciplinare e dalla Convenzione.

5. Alle varianti al programma degli interventi si applicano le disposizioni dell'art. 24 della Convenzione.

79 Classificazione degli investimenti

1. Ai fini della redazione dei programmi degli investimenti e della rendicontazione periodica all'Agenzia, gli interventi sono assegnati a due principali categorie: quelli finalizzati a mantenere stabilmente nel tempo gli standard iniziali di servizio per l'utenza già servita ed il livello iniziale di tutela ambientale e quelli finalizzati ad estendere il bacino d'utenza e/o ad aumentare i livelli di servizio agli utenti e all'ambiente.

2. Nella prima categoria (codice I) sono inclusi tutti gli interventi sulle opere esistenti che si rendono necessari per mantenere nel tempo il livello preesistente di prestazioni delle infrastrutture, rispetto ad una situazione assunta come riferimento, vale a dire gli interventi finalizzati a conservare le reti e gli impianti, nel loro complesso, in condizioni strutturali e funzionali tali da garantire agli utenti già serviti e all'ambiente i livelli di servizio compatibili con le caratteristiche prestazionali e funzionali iniziali di progetto dei beni stessi.

3. La situazione di riferimento è, inizialmente, quella esistente al momento dell'avvio dell'attuazione del PDA e, successivamente, quella accertata al momento della revisione periodica della tariffa.

4. Appartengono alla categoria I, in particolare, gli interventi di sostituzione e di rifacimento completo di opere esistenti o di loro componenti sostanziali che non siano più utilizzabili economicamente né riparabili con interventi di manutenzione ordinaria, e, quindi, ad esempio, gli interventi di:

- a) sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria abbiano raggiunto una frequenza ed una onerosità economicamente insostenibili;
- b) sostituzione di macchinari e manufatti non più in commercio, per i quali non siano più disponibili parti di ricambio;
- c) modifica e adeguamento funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che riducono gravemente l'efficienza delle opere e/o comportano costi operativi troppo elevati;
- d) le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere situazioni accertate di rischio inaccettabile di interruzione dei servizi o di riduzione sensibile dei livelli ordinari;
- e) le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro rispetto alla situazione iniziale di riferimento.



5. In tutti i casi esemplificati al comma 4 il riconoscimento degli interventi alla prima categoria fra gli investimenti deve risultare da un'analisi economica comparativa che dimostri i vantaggi dell'investimento rispetto ad interventi di manutenzione ordinaria.
6. Sono esclusi dagli investimenti gli interventi di manutenzione ordinaria che comportano la sostituzione di parti delle reti e degli impianti prevista nel Piano generale di manutenzione di cui all'art. 73, dal momento che esso delimita, tra l'altro, proprio il campo delle attività ordinarie e la diseconomicità della sostituzione.
7. Fino alla redazione del Piano generale di manutenzione è demandato all'Agenzia il giudizio sulla riconoscibilità della spesa sostenuta come investimento, ai soli fini della determinazione della tariffa e dell'indennizzo al termine della concessione.
8. La seconda categoria di investimenti (codice II) è quella che produce effetti incrementali apprezzabili e permanenti del valore base delle prestazioni e della funzionalità delle opere esistenti. La spesa incrementativa è distinta nelle sub-categorie seguenti:
- A) interventi per l'adeguamento a nuove normative;
 - B) interventi per il miglioramento dei livelli di servizio;
 - C) interventi per il bilanciamento domanda/offerta.
9. Gli investimenti per il miglioramento delle prestazioni complessive delle opere, che sono nel seguito denominati investimenti di miglioramento o incrementativi comprendono tutti gli interventi che comportano un incremento apprezzabile e permanente delle prestazioni dal livello iniziale ad un livello superiore.
10. La prima sub-categoria (codice II A) di investimenti, definiti di miglioramento della qualità, è quella che comprende gli interventi finalizzati ad adeguare i livelli di servizio a nuove disposizioni normative in materia di qualità entrate in vigore successivamente alla data in cui sono stati fissati i livelli di servizio attuali (iniziali).
11. La seconda sub-categoria di investimenti (codice II B), definiti di miglioramento del livello dei servizi, è quella degli interventi che consentono di incrementare in modo identificabile, misurabile e permanente il livello complessivo di servizi erogati a utenti già raggiunti al di sopra del livello precedente di riferimento.
12. La terza sub-categoria (codice II C) è quella degli investimenti, definiti di bilanciamento domanda/offerta, è quella degli interventi destinati ad adeguare le infrastrutture esistenti alla domanda espressa da nuovi utenti (senza riduzione dei livelli di servizio per gli utenti serviti in precedenza) oppure alla crescita dei consumi individuali e riguarda, principalmente, l'estensione delle reti e degli impianti ad aree non servite in precedenza o l'incremento delle riserve di potenzialità.
13. Sono considerate tra le spese per investimenti anche quelle destinate alle indagini, alle ricerche ed agli studi mirati all'approfondimento delle conoscenze sullo stato delle risorse idriche, delle infrastrutture e dell'organizzazione operativa della gestione, anche se non direttamente finalizzate alla progettazione delle opere.
14. Ai sensi del comma 13, sono classificate come investimenti:
- a) le spese per la redazione dei progetti degli acquedotti, delle reti fognarie e dei sistemi depurativi.
 - b) le attività conoscitive e le indagini necessarie per la predisposizione dei programmi generali di manutenzione (esclusa la manutenzione ordinaria) e di ricerca delle perdite nonché di analisi della funzionalità delle reti e degli impianti.
 - c) le spese iniziali di predisposizione di piani di gestione (piani d'emergenza, piani di ricerca perdite, piano generale di manutenzione) mentre le attività di aggiornamento periodico ("manutenzione") sono imputabili solo ai costi operativi.
15. Tutte le attività indicate al comma 14 sono considerate beni durevoli immateriali, e possono essere considerate sia ai fini degli ammortamenti e del capitale investito da remunerare con la tariffa, purché adeguatamente documentate all'Agenzia.
16. Per ogni tipo di spesa classificabile come investimento, il riconoscimento ai fini tariffari è possibile esclusivamente nella misura in cui i beni, materiali e immateriali, possono essere restituiti all'Agenzia e messi a disposizione del gestore subentrante al termine della concessione, senza che siano invocati dal Gestore che le ha effettuate limiti o vincoli di riservatezza a tutela dei diritti di proprietà intellettuale o del segreto industriale.
17. E' compito del Gestore e/o degli altri soggetti indicati dall'Agenzia provvedere all'aggiornamento ed alla manutenzione dei prodotti di cui al comma 14, essendo le relative spese imputate ai costi operativi.



18. Con proprie successive determinazioni l'Agenzia definisce i criteri e gli indirizzi generali per la progettazione e lo sviluppo dei prodotti di cui al comma 14.

Sezione II – Esecuzione degli interventi

80 Attribuzioni riguardo all'esecuzione degli interventi

1. Il Gestore è obbligato all'esecuzione a regola d'arte degli interventi inclusi nel PPA e successivamente nel PDA e nei programmi approvati dall'Agenzia nel rispetto della normativa vigente in tutte le fasi progettuali ed esecutive.

2. Il Gestore deve, in ogni caso, provvedere:

- a) agli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi, e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati per l'esecuzione e l'agibilità delle opere, nonché per le infrastrutture e attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario;
- b) alla progettazione, direzione lavori e collaudo, anche con affidamento esterno di incarichi professionali secondo la normativa vigente;
- c) all'affidamento dei lavori a terzi in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di appalti pubblici;
- d) alle attività di esecuzione e conduzione dei lavori, anche in economia;
- e) alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.

81. Alta sorveglianza

1. All'Agenzia spetta l'alta sorveglianza sull'esecuzione degli interventi che è esercitata mediante:

- a) esame ed approvazione dei programmi esecutivi di cui all'art. 77;
- b) controllo dello stato d'avanzamento dei lavori, sulla base dei rendiconti periodici del Gestore;
- c) visite ispettive nei cantieri.

2. L'alta sorveglianza dell'Agenzia ha lo scopo di verificare la conformità dell'esecuzione con quanto previsto dal PPA e successivamente PDA e dai programmi esecutivi e non diminuisce la responsabilità del Gestore in tutte le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori.

82 Allacciamenti al servizio

1. Alle condizioni previste dal regolamento di cui all'art. 66, il Gestore è obbligato ad effettuare l'allacciamento per la fornitura di acqua per l'uso potabile e quello per lo scarico in fognatura di utenze civili o assimilabili a tutti i proprietari o conduttori che ne faranno domanda a meno che non sussistano giustificati impedimenti di natura tecnica.

2. Per l'allacciamento il Gestore ha il diritto di richiedere all'utente l'importo determinato applicando il prezzario approvato dall'Agenzia ai sensi dell'Art. 14 del presente disciplinare. .

3. Tutte le spese sostenute dal Gestore per gli allacciamenti, incluse quelle di posa del contatore e di eventuali spostamenti o modifiche degli allacciamenti già effettuati non sono considerate nel calcolo della tariffa.



83 Utilizzazione di aree pubbliche e private - Autorizzazioni

1. Per tutte le attività incluse nella gestione e per la realizzazione degli interventi sulle reti ed opere accessorie, il Gestore deve attenersi alle disposizioni del presente disciplinare, ai regolamenti comunali e delle Autorità competenti nell'ambito territoriale.
2. Per le attività sulle aree che non appartengono al demanio pubblico, il Gestore è obbligato ad ottenere le autorizzazioni necessarie dai proprietari, essendo a suo carico tutte le spese connesse e conseguenti, che sono riconosciute ai fini della tariffa, purché distintamente registrate nella contabilità.
3. Quando previsto dalla normativa, il Gestore richiede agli Enti competenti la trascrizione a proprio nome o il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate al precedente gestore, ad esempio per gli scarichi delle fognature, l'uso delle acque pubbliche, l'utilizzo di aree demaniali, l'occupazione di aree ed ogni altra autorizzazione necessaria.
4. Le domande di cui al comma 3 sono trasmesse in copia all'Agenzia, che può intervenire, su richiesta del gestore e per quanto di propria competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
5. L'approvazione da parte dell'Agenzia del PPA e successivamente del PDA e delle relative varianti, nonché dei programmi di cui all'art. 77 non sostituisce l'approvazione da parte degli Enti locali e degli altri Enti competenti, che deve essere espressamente ottenuta dal Gestore prima dell'inizio dei lavori.

84 Tutela delle dotazioni del servizio

1. In virtù della autorizzazioni ottenute ai sensi dell'art. 83, il Gestore ha il diritto ad indennizzi per eventuali danneggiamenti o manomissioni alle opere prese in consegna o direttamente eseguite, che fossero procurati da lavori eseguiti successivamente da altri nel sottosuolo.
2. Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente all'Agenzia situazioni di particolare rilievo o gravità in ordine a:
 - a) danni alle dotazioni ricevute in consegna o di nuova realizzazione. In particolare;
 - b) presenza di altri servizi nel suolo o sottosuolo che non garantisca il rispetto delle norme di legge o che, a suo giudizio, non sia conforme a normali criteri di sicurezza degli impianti di distribuzione e raccolta;
 - c) necessità di spostamento di opere realizzate da terzi e interferenti con le dotazioni del servizio idrico integrato in misura tale da impedire il regolare funzionamento o rischi di interruzione.
3. Il Gestore per i fini del presente articolo è tenuto ad assumere tempestivamente tutte le informazioni rilevanti in ordine alle previsioni urbanistiche, ai piani e progetti di infrastrutture e ad ogni iniziativa che possa avere effetti e conseguenze sulle reti e gli impianti del SII e sulla regolarità dell'erogazione.

85. Lavori ed opere non incluse nel PDA

1. Qualora il Gestore rilevasse la necessità di eseguire, per qualunque valido motivo, interventi non previsti dal PPA e successivamente dal PDA o dai programmi approvati dall'Agenzia, è tenuto a segnalare all'Agenzia la circostanza ed a proporre le iniziative ritenute urgenti ed indifferibili.
2. Tali interventi, quando fossero espressamente e preventivamente approvati dall'Agenzia, possono essere eseguite in aggiunta a quelle già previste, essendo la spesa aggiuntiva considerata in sede della successiva revisione tariffaria e nei limiti degli aumenti previsti dal Metodo, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

86. Esecuzione d'ufficio di lavori

1. Nel caso che il Gestore non rispettasse gli obblighi connessi con il contratto riguardo all'esecuzione di manutenzione delle dotazioni e di investimenti in misura tale da comportare il mancato raggiungimento degli standard di servizio fissati dal presente disciplinare e, in ogni caso, da influire negativamente sull'erogazione del servizio, l'Agenzia, previa ingiunzione ad adempiere, ha facoltà di esecuzione d'ufficio dei lavori necessari.
2. La procedura d'esecuzione d'ufficio è avviata se il Gestore non provvede entro:



- a) 48 ore per gli interventi di manutenzione e riparazione urgenti ed indifferibili, anche a seguito di eventi di forza maggiore;
 - b) 15 giorni per gli altri interventi di manutenzione ordinaria;
 - c) 3 mesi per i progetti di investimento inclusi nei programmi approvati.
3. Tutte le spese dell'esecuzione d'ufficio sono a carico del Gestore e sono detratte dalla cauzione, se prevista dalla convenzione, o sono rimborsate, a prima richiesta dell'Agenzia, nel caso che la cauzione non fosse prevista o risultasse insufficiente.
4. La medesima procedura d'ufficio può essere utilizzata in caso di difetto nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi o di riparazioni a beni pubblici e privati riscontrato a seguito di lavori effettuati dal Gestore.

87 Danni

1. Sono a carico del Gestore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi, durante l'esecuzione di lavori come pure durante l'esercizio delle reti e degli impianti, di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose proprie e di terzi.
2. Fermo restando l'obbligo del Gestore, previsto dalla convenzione, di adeguata copertura assicurativa, è a suo carico l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. Nessun diritto al riconoscimento in tariffa delle spese per ripristino o indennizzi spetta al Gestore quando il danno sia dovuto, anche solo in parte, a errore, incuria o colpa sua o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. Le spese sostenute per ripristini, indennizzi ed i rimborsi assicurativi devono essere registrati separatamente nella contabilità d'esercizio.
5. L'Agenzia può stabilire, ai sensi dell'art. 116 del presente disciplinare, sanzioni per l'errata o infedele iscrizione dei costi e dei rimborsi assicurativi riguardanti i casi del presente articolo in misura variabile da una a tre volte dell'ammontare della spesa o del rimborso.

88 Danni per cause di forza maggiore

1. Il Gestore è tenuto a stipulare contratti assicurativi per danni causati da forza maggiore alle dotazioni del SII, con massimali stabiliti dalla convenzione o dalla normativa.
2. Qualora si verificassero danni alle dotazioni del SII causati da eventi eccezionali o da forza maggiore, questi devono essere denunciati all'Agenzia entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Entro il termine successivamente stabilito dall'Agenzia devono essere comunicati la stima dei danni ed il programma dei lavori di ripristino della normalità.
3. Qualora l'entità del danno eccedesse il rimborso assicurativo, alla copertura della maggiore spesa si procede come previsto all'art. 85 per gli interventi non inclusi nei programmi approvati, fatto salvo l'eventuale contributo pubblico alla spesa.
4. Nessun indennizzo è dovuto al Gestore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa sua o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Si applicano alle spese sostenute dal Gestore le medesime disposizioni dell'art. 87, commi 3, 4 e 5.
5. Tutti i lavori di ripristino delle condizioni normali devono essere eseguiti dal Gestore con la massima tempestività e sollecitudine e si applicano, in caso contrario, le disposizioni dell'art. 86.

89 Collaudo dei lavori eseguiti

1. Il Gestore è tenuto ad eseguire il collaudo dei lavori nel modo previsto dalla normativa applicabile ai lavori medesimi e, nel caso di concorso di contributi pubblici, dalle speciali direttive impartite dall'Ente erogatore del contributo.



2. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve essere conservato agli atti interni del Gestore fino al termine della concessione, corredato dello stato finale e della relativa relazione di accompagnamento della direzione dei lavori.
3. L'Agenzia può, in qualunque momento, richiedere copia della documentazione di cui al comma 2.
4. La documentazione di cui al comma 2 fa fede, ai fini della valutazione del rimborso del valore residuo al termine della concessione nella misura prevista dalla convenzione, e la sua assenza comporta, senza altro motivo, l'esclusione dal conteggio delle somme dovute al Gestore per gli interventi che ne fossero privi.



TITOLO VII – TARIFFA E CONTABILITA' DI GESTIONE

Sezione I - Metodo tariffario

90 Richiamo alle norme in materia tariffaria

1. La tariffa stabilita nel PPA e successivamente nel PDA costituisce il riferimento per la determinazione del corrispettivo massimo che può essere riconosciuto al Gestore per lo svolgimento di tutte le attività incluse nel servizio idrico integrato, vale a dire per le AR come definite nel Titolo II del presente disciplinare.
2. La normativa vigente per la determinazione della tariffa di riferimento è quella emanata con il Decreto del Ministero LL.PP. 1/8/1996 “Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”, nel seguito “Metodo Normalizzato” oppure “Metodo”.
3. Il Metodo contiene l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Agenzia si attiene per stabilire la tariffa reale media della gestione, in relazione al modello organizzativo, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica.
4. Per quanto non previsto dal Metodo e ad integrazione delle sue norme la tariffa di riferimento è determinata sulla base della delibera della Giunta regionale n. 1550/2003, recante “INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Nuove linee guida 2003), che ha modificato ed integrato la precedente delibera n. 2680/2001 del 3.12.2001, nel seguito denominate “Linee guida regionali”.

91 Principali criteri di determinazione della tariffa

1. Il PPA e successivamente il PDA e la Convenzione stabiliscono, conformemente al Metodo, la tariffa sulla base della valutazione delle componenti di costo operativo, dei costi d'ammortamento, della remunerazione del capitale investito.
2. Il PPA e successivamente il PDA e la Convenzione stabiliscono anche il coefficiente di riduzione dei costi operativi, come obiettivo fissato dall'Agenzia a carico del Gestore, in misura non inferiore allo 0,5% all'anno.
3. Nel calcolo della tariffa si tiene conto che i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, devono essere mantenuti separati nel momento della valutazione del rendimento del capitale investito.
4. La remunerazione del capitale investito è determinata in ragione del 7% del capitale medio in ciascun anno, al netto dell'ammortamento.
5. Come prescritto dal Metodo, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del SII separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore.
6. Il conto economico della gestione è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il decreto legislativo n. 127/91.
7. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all'uopo abilitate.

92. Aggiornamento annuale e revisione della tariffa

1. Il Gestore procede all'aggiornamento annuale delle tariffe in conformità con il Metodo e con i valori dei parametri fissati nella convenzione e quanto stabilito dal presente disciplinare per la determinazione dei valori delle diverse componenti.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Gestore trasmette all'Agenzia lo schema del calcolo dettagliato degli incrementi che intende adottare e delle nuove tariffe da applicarsi per l'anno in corso nei singoli Comuni, con le articolazioni e le modulazioni stabilite.
3. L'Agenzia approva lo schema proposto sulla base dei rendiconti del Gestore e, comunque, solo dopo aver ricevuto il Rapporto Annuale di cui all'art. 109, che fa fede agli effetti dei valori da assumere per il calcolo della tariffa.



4. Il Gestore non è autorizzato ad applicare alcun aumento alle tariffe vigenti a inizio anno finché non abbia ottenuto l'approvazione dell'Agenzia, che delibera entro 40 giorni dalla ricezione del Rapporto Annuale.
5. Per esigenze operative connesse alla fatturazione, il Gestore può richiedere all'Agenzia l'assenso ad applicare, anche prima della formale approvazione, fino all'80% dell'aumento previsto dallo schema del comma 2 e purché abbia trasmesso all'Agenzia il Rapporto Annuale.
6. L'aumento autorizzato decorre dal 1° gennaio. Agli eventuali conguagli si procede con la prima fattura successiva.
7. L'Agenzia procede alla verifica triennale dei miglioramenti di efficienza, del livello di effettuazione degli investimenti e dell'articolazione della tariffa, adottando le misure e le rettifiche necessarie al piano tariffario inizialmente adottato con il PPA e successivamente con il PDA.
8. Ferma restando la verifica triennale, l'Agenzia può, in qualsiasi momento, intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:
 - a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale";
 - b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilito nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;
 - c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni di efficientamento previsti.

Sezione II - Contabilità della gestione

93. Principi generali di tenuta della contabilità

1. Fermi restando gli obblighi civilistici e fiscali in materia di contabilità delle società di capitali, il Gestore è tenuto a mantenere costantemente aggiornata la contabilità della gestione ai fini della determinazione della tariffa e del controllo dal parte dell'Agenzia.
2. La contabilità deve riguardare separatamente la gestione caratteristica del SII, vale a dire costi e ricavi afferenti alle AR, e tutte le altre attività – Ac e attività escluse – che il gestore fosse autorizzato a svolgere.
3. La contabilità deve registrare distintamente, per le AR, i costi per i comparti principali definiti nel Titolo II e, quindi, per:
 - SERVIZIO ACQUA, con distinzione per le funzioni di produzione acqua e di distribuzione acqua trattata;
 - SERVIZIO FOGNATURA, complessivamente per la sola funzione di raccolta acque reflue urbane, incluse anche le acque di pioggia
 - SERVIZIO DEPURAZIONE, distintamente per le funzioni di depurazione reflui e di trattamento e smaltimento fanghi.
4. Per le voci di costo che non possono essere imputate a specifiche funzioni principali, è previsto il raggruppamento nel comparto denominato dei SERVIZI COMUNI, che è, a sua volta, disaggregato nelle funzioni dei servizi all'utenza, dei servizi tecnici e dei servizi generali.
5. Lo schema generale di articolazione dei costi risulta quello indicata sulla tabella 1, per i comparti principali e sulle tabelle 2 A/B/C per le disaggregazioni nelle funzioni principali, dove previste.
6. I prospetti fanno riferimento all'ATO nel complesso ed ai singoli Comuni, per i soli costi operativi diretti e per gli ammortamenti di beni residenti nel territorio.
7. La gestione del SII nell'ATO fa capo, operativamente, al ramo d'azienda del Gestore, a cui competono i ricavi tariffari e su cui gravano tutti i costi della gestione, inclusi quelli derivanti dagli acquisti di beni e servizi interaziendali o di società collegate e controllate. Pertanto il costo complessivo da considerare ai fini della tariffa deriva da:
 - a) costi direttamente riferibili alla struttura operativa aziendale del Gestore, esclusi cioè i costi delle prestazioni fornite dagli altri soggetti;
 - b) costi generali aziendali del Gestore imputati al SII;



- c) costi delle Società controllate e collegate, che gravano sul SII;
8. Per la corretta rilevazione dei costi di pertinenza del SII per l'ambito territoriale è quindi necessaria, in primo luogo, la rilevazione separata dei costi imputabili al SII e ad altre attività secondo lo schema indicato sulla tabella 03.
9. I costi sostenuti dalle singole strutture per l'erogazione del SII nell'ambito sono sommati per dare il costo totale del SII come indicato sul prospetto della tabella 4.
10. I ricavi del Gestore sono registrati separatamente per:
- le AR
 - le AC
 - gli altri ricavi e proventi
11. I ricavi da AR sono registrati separatamente per i diversi comparti e funzioni, analogamente a quanto previsto per i costi al comma 2, e disaggregati per i singoli Comuni.
12. I ricavi da attività controllate sono disaggregati per le voci più significative e, in particolare, per:
- vendite di acqua a utenti estranei al SII
 - corrispettivi di fognatura a utenti estranei al SII
 - corrispettivi di depurazione a utenti estranei al SII
 - smaltimento di rifiuti negli impianti del SII
 - ricavi per allacciamenti idrici
 - ricavi per allacciamenti fognari
 - vendite a società controllate e collegate (specificare)
 - corrispettivi per lavori c/terzi (specificare)
13. Fra gli altri ricavi e proventi sono registrate solo le poste derivanti da attività del tutto estranee al SII ma che hanno coinvolto nella produzione strutture aziendali normalmente addette anche al SII.



Tabella 1 – Disaggregazione dei costi del SII per comparti principali

Voci di costo	Servizio ACQUA	Servizio FOGNATURA	Servizio DEPURAZIONE	Servizi COMUNI	Totale SII
Costi operativi					
Ammortamenti					
Remunerazione del capitale					
TOTALE					

Tabella 2 A – Disaggregazione dei costi del Servizio Acqua

Voci di costo	Produzione	Distribuzione	Totale Servizio Acqua
Costi operativi			
Ammortamenti			
Remunerazione del capitale			
TOTALE			

Tabella 2 B – Disaggregazione dei costi del Servizio Depurazione

Voci di costo	Trattamento liquami	Trattamento e smaltimento fanghi	Totale Servizio Depurazione
Costi operativi			
Ammortamenti			
Remunerazione del capitale			
TOTALE			

Tabella 2C – Disaggregazione dei costi dei Servizi Comuni

Voci di costo	Servizi agli utenti	Servizi tecnici	Servizi generali	Totale Servizi Comuni
Costi operativi				
Ammortamenti				
Remunerazione del capitale				
TOTALE				

Tabella 3 – Disaggregazione dei costi totali del Gestore del Servizio idrico integrato.

Voci di costo	Costi totali attività regolate ATO Piacenza	Costi totali attività controllate ATO Piacenza	Costi totali altre attività non ATO Piacenza e diverse	Costi totali COMUNI	Totale Costi
Costi operativi					
Ammortamenti					
Remunerazione del capitale					
TOTALE					



Tabella 4 – Articolazione dei costi operativi

	Totale spese iscritte a bilancio A	Costi capitalizzati B	Totale costi operativi A-B	di cui: Acquisti da imprese collegate
B6) Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)				
B7) Costi per servizi				
B8) Costi per godimento di beni di terzi (al netto del canone di concessione)				
B9) Costo del personale				
B10.d) Svalutazioni dell'attivo circolante e dei crediti a breve				
B12) Accantonamento per rischi				
B13) Altri accantonamenti				
B14) Oneri diversi di gestione (solamente quelli relativi alla gestione caratteristica e non aventi natura finanziaria, fiscale o straordinaria)				
TOTALE COSTI DIRETTI				
Canoni di concessione				stabiliti dall'Agenzia
TOTALI COSTI OPERATIVA				



94. Determinazione delle quote dei costi comuni

1. Per quanto attiene l'imputazione al SII delle quote di costi comuni sostenute dal Gestore sono stabilite le seguenti convenzioni:

a) Costi comuni imputabili al SII e alle altre attività non regolate (penultima colonna del prospetto 3): il costo complessivo imputabile al SII include i costi della prima colonna più la quota dei costi comuni proporzionale al rapporto fra i ricavi specifici dalle vendite di servizi inclusi nel SII ed i ricavi totali (inclusa la voce altri ricavi dei prospetti civilistici di conto economico).

Con tale prima distinzione sono individuati i costi comuni imputabili complessivamente al SII, ai fini del riconoscimento in tariffa. Si tratta delle voci riportate nella penultima colonna del prospetto 1.

b) Imputazione dei costi comuni riferibili al SII a ciascun comparto di servizio. La quota è calcolata in proporzione al rapporto fra il costo del singolo comparto e la somma dei costi totali dei comparti medesimi.

2. I criteri adottati per l'imputazione dei costi comuni alle AR indicati alla lettera a) del comma 1 sono adottati anche per l'imputazione delle quote di pertinenza delle attività controllate.

3. Possono essere riconosciuti per il calcolo della tariffa solo i costi comuni effettivamente funzionali all'erogazione del SII nell'ATO.

95. Costi di società collegate e controllate

1. Quando ai costi del SII contribuisca la cessione di beni e servizi alle strutture operanti nel SII da parte di società controllate da o collegate al Gestore, questi è obbligato alla contabilizzazione separata delle corrispondenti voci di costo.

2. L'Agenzia si riserva di non accettare costi superiori a prezzi correnti di mercato o ai costi medi delle strutture del gestore direttamente operanti nel SII.

96. Determinazione dei costi riconosciuti in tariffa

1. Nei costi operativi sono incluse tutte le voci rappresentative delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari per l'esercizio e la conduzione ordinaria delle reti e degli impianti, al netto di resi, abbuoni, sconti e rimanenze nonché di poste aventi natura finanziaria o straordinaria.

2. Non sono considerate nei costi operativi ai fini della tariffa le spese destinate alla produzione di beni, materiali e immateriali, che sono incluse nelle capitalizzazioni (ad esempio i lavori incrementativi in economia). Tali costi sono invece considerati, al netto degli ammortamenti, ai fini della valutazione del capitale investito per il quale è riconosciuta in tariffa la remunerazione prevista dal Metodo.

3. L'Agenzia determina, in base ai criteri stabiliti dalle Linee guida regionali, il canone di concessione d'uso da riconoscere ai Comuni e/o alle Società degli assets, le quote di rimborso dei mutui ed i propri costi di funzionamento. Le somme sono trasferite dal Gestore nel modo ed alle scadenze fissate dalla Convenzione.

5. Come stabilito dal Metodo, il capitale investito è la somma delle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento. Dal computo delle immobilizzazioni vanno detratti i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale.

6. L'Agenzia determina il valore del capitale investito da considerare per il calcolo della quota di ammortamenti e di remunerazione del capitale sulla base dell'inventario dei beni di cui alla sezione III del presente TITOLO VII. e adottando i seguenti criteri:

- a) sono considerati nel capitale investito i beni di proprietà del Gestore e destinati all'erogazione del SII iscritti nello stato patrimoniale del Gestore per la sola quota effettivamente utilizzata per l'erogazione del SII nell'ATO;
- b) sono assimilati ai beni di proprietà di cui alla lettera a) anche i beni che il Gestore ha in concessione d'uso dagli Enti locali e da Piacenza Infrastrutture S.p.A.:



c) non sono considerati per il calcolo del capitale investito i valori dei beni di proprietà dei Comuni e di loro Consorzi anche se dati in concessione d'uso per la gestione del SII e se realizzati con fondi del proprio bilancio.

7. Gli ammortamenti sono valutati sulla base dei coefficienti indicati sulla tabella della sezione III del presente TITOLO VII e tenendo conto delle disposizioni dei commi seguenti.

8. Le immobilizzazioni immateriali derivanti dai conferimenti in uso effettuati dai Comuni sono da considerare al minore dei valori fra quello determinato in adempimento alle norme civilistiche e quello risultante dalla perizia predisposta ai fini dei conferimenti stessi, mentre quelle acquisite successivamente sono da considerare al costo di acquisto, o, di produzione inclusivo degli oneri accessori e dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene immateriale.

9. Le immobilizzazioni immateriali derivanti dai conferimenti in uso sono ammortizzate in un arco di tempo corrispondente alla durata del periodo di affidamento, oppure, nel minore periodo se è così disposto dalle normative di settore.

10. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e sviluppo, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti all'attivo al costo e ammortizzati in un periodo di cinque anni.

11. I costi di pubblicità, in quanto di durata non pluriennale, sono interamente imputati a costi di periodo nell'esercizio di sostenimento.

12. Le immobilizzazioni materiali derivanti da conferimenti in proprietà effettuati dai Comuni sono da considerare al minore dei valori fra quello determinato in adempimento alle norme civilistiche e quello risultante dalla perizia predisposta ai fini dei conferimenti stessi, mentre gli investimenti effettuati successivamente sono da considerare al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli oneri accessori e dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

13. Le immobilizzazioni materiali comprendono gli investimenti, effettuati con i propri mezzi dal Gestore, sulle reti e sugli impianti (il cui valore originario di conferimento è classificato alla voce "immobilizzazioni immateriali"), da ammortizzare secondo le aliquote economico-tecniche.

14. Le immobilizzazioni in corso di realizzazione comprendono i costi relativi alla costruzione di reti ed impianti di distribuzione, per l'ammontare sostenuto fino alla data di riferimento. Tali investimenti sono ammortizzati a partire dalla data di inserimento nel ciclo di produzione o di effettivo utilizzo.

Per gli investimenti entrati nel ciclo produttivo nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono ridotte del 50%.

15. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria o straordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti alle immobilizzazioni cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo delle stesse e da retrocedere agli Enti locali o alla Società degli assets.

I costi di manutenzione di carattere ordinario o straordinario riguardano anche gli interventi sulle reti finalizzati alla riduzione delle perdite, mentre, a titolo esemplificativo, si considerano di natura incrementativa l'ampliamento, l'estensione e la bonifica delle reti, nonché il rifacimento degli impianti.

16. Gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni devono comprendere unicamente i costi interni di lavoro e i costi di materiali a magazzino, capitalizzati e documentati con apposite schede di commessa.

Sezione III – Inventario dei beni strumentali

97 Finalità e contenuti dell'inventario

1. L'Inventario dei beni strumentali (IBS) contiene l'elenco descrittivo dei beni strumentali – materiali ed immateriali – che sono utilizzati per l'erogazione del SII nell'ATO, anche solo parzialmente.

2. L'IBS è costruito a partire dall'inventario allegato alla Convenzione, i cui contenuti definiscono la situazione di riferimento iniziale che è utilizzata dall'Agenzia per la redazione del PPA e successivamente del PDA. In particolare, gli elementi economici sono utilizzati per la valorizzazione del capitale iniziale investito e per la relativa quota di ammortamenti da riconoscere in tariffa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.



3. L'inventario allegato alla convenzione è integrato e aggiornato dal Gestore allo scopo prioritario di porre a disposizione dell'Agenzia uno strumento per il controllo della gestione del patrimonio durante tutto il periodo di validità della concessione di gestione.
4. L'Agenzia definisce, con apposite direttive, le modalità di integrazione dell'informazione relativa alle dotazioni del SII in un sistema informativo geografico, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione delle infrastrutture a rete.
5. L'Inventario allegato alla convenzione ha la valenza di descrizione dello stato di consistenza dei beni messi a disposizione del Gestore per l'erogazione del SII per tutti gli effetti di legge, salvo quanto disposto all'art. 68 del presente disciplinare.
6. Durante il periodo di gestione, l'inventario è aggiornato dal Gestore e integrato periodicamente sulla base delle attività di gestione (in particolare, degli investimenti realizzati) e delle eventuali modifiche dei titoli di proprietà dei beni. Sono, quindi, a suo carico – e compensate con la tariffa – tutte le attività di implementazione delle procedure di informatizzazione dell'IBS e di rilevamento e registrazione delle variazioni della situazione dei beni.
7. La cadenza prevista dell'aggiornamento generale è annuale, con restituzione all'Agenzia dell'IBS aggiornato contestualmente al rapporto annuale sulla gestione dell'anno precedente. Resta ferma la maggior frequenza prevista per la rendicontazione degli investimenti in corso.
8. Le spese iniziali sostenute dal gestore per la costituzione degli archivi informatizzati, sulla base di progetti approvati dall'Agenzia, sono incluse fra le spese di investimento, ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7, mentre sono imputate a costi operativi quelle ordinarie di aggiornamento.
9. Resta inteso che l'IBS costituisce esso stesso un bene strumentale (di natura immateriale) del SII, che dovrà essere restituito all'Agenzia al termine del periodo di gestione, perfettamente funzionante ed aggiornato e rappresentativo della situazione alla scadenza medesima

98 Criteri di redazione dell'Inventario dei beni strumentali

1. L'Agenzia definisce con apposita specifica i contenuti di dettaglio dell'Inventario dei beni strumentali, sulla base dei criteri di seguito precisati.
2. L'IBS si riferisce a tutte le reti, gli impianti e gli altri beni attualmente utilizzati per l'erogazione del SII, che sono assegnati a "classi" omogenee sotto il profilo funzionale. A titolo esemplificativo le classi da individuare sono le seguenti:

CF	Collettori fognari
DA	Dighe e laghi artificiali
DR	Impianti depurazione reflui
EA	Traverse e opere di presa
ED	Edifici
EE	Cabine elettriche
IM	Immobilizzazioni immateriali
MT	Mezzi di trasporto
PT	Impianti di potabilizzazione
PZ	Pozzi d'acqua
RD	Reti distribuzione acqua
RF	Reti fognarie
SA	Serbatoi acquedotto
SF	Sollevamenti fognari
SG	Sorgenti
SP	Stazioni pompaggio acquedotti
TA	Condotte adduzione acqua
TE	Terreni
TT	Strumentazione e telecontrollo



VV Attrezzature varie

3. Per ciascuna classe è individuata una sottoclasse, che identifica le componenti del singolo bene sulla base di omogeneità delle caratteristiche costruttive e/o funzionali e caratterizzate da uguali coefficienti di ammortamento tecnico-economico.
4. Per ciascuna classe sono definite le informazioni principali in grado di illustrare le caratteristiche generali, dimensionali e funzionali tipiche. Il criterio adottato è quello della scelta dei parametri illustrativi sintetici essenziali del bene nel suo complesso che ne caratterizzano le dimensioni, le prestazioni e lo stato di conservazione e/o la funzionalità.
5. Per ciascun bene è redatta, sulla scorta dei dati registrati, una scheda descrittiva che ne riassume, ad una certa data, gli elementi caratteristici tecnici ed economici più significativi.
6. I contenuti dell'IBS sono articolati nel data base principale dei cespiti e nelle schede descrittive tecniche dei beni.
7. I contenuti del data base principale dei cespiti, riguardano, per ciascun cespite:
 - a) gli elementi identificativi di codifica
 - b) i titoli di proprietà e di godimento da parte del Gestore
 - c) gli elementi descrittivi sintetici
 - d) la localizzazione territoriale
 - e) l'appartenenza al comparto di servizio
 - f) la quota di competenza del SII
 - g) i riferimenti contabili essenziali
 - h) gli elementi economici storici
 - i) i coefficienti di ammortamento storici e attuali
 - j) i valori di riferimento del capitale investito e degli ammortamenti
 - k) le previsioni sulla vita residua
 - l) le previsioni sul valore residuo
8. I contenuti di carattere economico sono riferiti, in fase di prima attuazione, ai soli beni per i quali il capitale investito è assunto per il calcolo degli ammortamenti da riconoscere in tariffa.
9. Per una gestione più efficace degli assets occorre, per il futuro, rafforzare gli strumenti che consentono una più precisa identificazione degli investimenti effettuati e della loro evoluzione nel tempo. Pertanto il data base iniziale deve essere integrato da un lato con una più accurata, seppur sintetica, descrizione dei cespiti e dall'altro con una rappresentazione grafica e cartografica con l'ausilio di sistemi informativi geografici.
10. Per i futuri investimenti vanno esattamente precisate:
 - a) la natura della singola attività d'investimento rispetto in termini di opera nuova o sostitutiva di opere esistenti, allo scopo di mantenere costantemente aggiornato il quadro complessivo dei beni effettivamente utilizzati e di quelli divenuti obsoleti;
 - b) la descrizione dei cespiti, in modo tale da consentire, nel tempo, la corretta individuazione dell'investimento e della sua evoluzione dal momento iniziale a quello finale.

99 Coefficienti di ammortamento

1. I coefficienti di ammortamento da assumere per il calcolo della componente "ammortamenti" da riconoscere in tariffa per le singole categorie di beni sono quelli di seguito riportati nell'Appendice 3.
2. Resta fermo quanto disposto dal PPA e successivamente dal PDA e dall'art. 96 del presente disciplinare in ordine alle modalità di calcolo del capitale in ammortamento e delle quote riconoscibili in tariffa.



TITOLO VIII - CONTROLLI

Sezione I - Controllo gestionale interno

100 Attivazione del controllo gestionale interno

1. Il Gestore si dota di un proprio sistema di controllo gestionale interno che deve essere operativo al momento della attivazione del servizio.

2. Il controllo si riferisce alle attività di gestione delle reti e degli impianti del SII ed è finalizzato al monitoraggio dei fatti rilevanti ed alla verifica della conformità dei risultati ottenuti con le obbligazioni assunte ai sensi della normativa vigente e con il presente disciplinare.

3. Il controllo di cui tratta la presente sezione riguarda:

- a) la rilevazione e la misura di tutti i parametri che identificano i livelli del servizio prestati agli utenti ed all'ambiente stabiliti dal Titolo IV del presente disciplinare;
- b) lo stato dei beni strumentali all'erogazione del servizio ed alle sue variazioni nel tempo anche in conseguenza degli investimenti effettuati.

4. Modalità e frequenza dei controlli devono essere conformi alla normativa di settore e devono avere, in ogni caso, significatività e rappresentatività appropriate delle reali condizioni di erogazione del servizio, in particolare rispetto al verificarsi di eventuali anomalie.

5. Entro dodici mesi dalla stipula della Convenzione il Gestore comunica all'Agenzia il piano dei controlli attivati con indicazione delle sue caratteristiche essenziali, riguardanti, a titolo esemplificativo, gli elementi seguenti:

- a) impianti e reti sottoposte a controllo
- b) posizione dei prelievi e delle misure
- c) frequenza delle misure
- d) metodi di misura, di analisi, di archiviazione e di elaborazione dati
- e) Entro il medesimo termine il Gestore comunica anche il nominativo del Responsabile interno della funzione

Il piano dei controlli sarà integrato e/o modificato a richiesta dell'Agenzia o per iniziativa del Gestore, che è obbligato a comunicare tempestivamente ogni variazione apportata.

6. Nei casi in cui la rilevazione o la misura dei parametri richieda l'installazione di apposite apparecchiature non presenti nelle reti e negli impianti al momento dell'attivazione del Servizio, il Gestore comunica all'Agenzia i tempi previsti per l'installazione.

7. Il Gestore procede ad ispezioni sistematiche delle reti e degli impianti del SII allo scopo di:

- a) valutare lo stato di efficienza e di conservazione dei beni in dotazione;
- b) implementare il piano generale di manutenzione di cui all'art. 73;
- c) programmare le spese di investimento per il mantenimento dei beni;
- d) integrare e mantenere aggiornato l'inventario dei beni strumentali.

8. Il Gestore, contestualmente all'attivazione del Servizio nei singoli Comuni, implementa ed avvia un programma di ispezioni delle reti e degli impianti per le finalità del comma 1, comunicando tempestivamente all'Agenzia le iniziative intraprese e le criticità riscontrate.

Il programma delle ispezioni deve assicurare che il rilievo delle dotazioni esistenti sia completato nei termini seguenti dalla stipula della Convenzione:

- a) entro tre anni per gli elementi topografici e geometrici essenziali di tutte le dotazioni;
- b) entro tre anni per lo stato di conservazione di tutti gli impianti fuori terra o comunque accessibili e per le condotte principali delle reti;
- c) entro dieci anni per tutte le rimanenti informazioni necessarie e per tutte le dotazioni.

9. Entro trentasei mesi dalla stipula della Convenzione il Gestore comunica all'Agenzia gli esiti delle ispezioni effettuate e un programma dettagliato pluriennale delle ispezioni rimanenti.



10. Il sistema di controllo di cui alla presente sezione è basato su sistemi informatizzati geografici, la cui implementazione deve essere completata entro tre anni dall'attivazione del servizio e contenere le informazioni derivanti dalle ispezioni di cui al comma 9.

11. Tutti gli oneri, di investimento e di esercizio, connessi con il controllo interno si intendono remunerati dalla tariffa.

12. In fase di prima attivazione e fino all'implementazione dei sistemi informatizzati di cui al comma 10, il Gestore concorda con l'Agenzia le modalità più appropriate per la trasmissione dei dati.

101 Controlli sul servizio di acquedotto

1. I controlli sul servizio d'acquedotto riguardano almeno:

- a) la presenza del servizio nelle località abitate
- b) la valutazione della popolazione servita e non servita
- c) il numero di allacciamenti alle reti di distribuzione
- d) i volumi d'acqua prelevati dalle singole fonti di approvvigionamento
- e) la qualità delle acque utilizzate per la produzione di acqua potabile
- f) il rispetto dei vincoli di minimo deflusso vitale, se stabiliti dal PDA
- g) il rispetto dei vincoli di prelievo dalle falde, se stabiliti dal PDA
- h) la durata e l'entità di situazioni di siccità
- i) la quantità di acqua sottoposta a trattamenti correttivi della qualità
- j) gli esiti delle analisi di controllo dell'acqua inviata alla distribuzione da ciascuna fonte autonoma
- k) la pressione minima e massima in punti significativi della rete di distribuzione
- l) gli esiti delle analisi di controllo della qualità dell'acqua distribuita
- m) il numero, la durata e la causa delle interruzioni della distribuzione
- n) i volumi di acqua distribuiti con sistemi d'emergenza
- o) il volume delle perdite tecniche e totali di distribuzione in ogni rete indipendente

2. Al termine di ogni anno, entro tre mesi, il Gestore trasmette tutti gli esiti del controllo effettuati all'Agenzia e agli Enti competenti, limitatamente alle informazioni ad essi dovute ai sensi dalla normativa vigente.

3. Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente ogni circostanza anomala riscontrata all'Agenzia e alle Autorità competenti, quando prescritto dalla normativa vigente.

102 Controlli sul servizio di fognatura

1. I controlli sul servizio di fognatura riguardano almeno:

- a) la presenza del servizio nelle località abitate
- b) la valutazione della popolazione servita e non servita
- c) il numero di allacciamenti alla fognatura per categoria
- d) la presenza e le caratteristiche degli scarichi produttivi
- e) la presenza ed il funzionamento di sfioratori d'emergenza o di piena

2. Al termine di ogni anno, entro tre mesi, il Gestore trasmette tutti gli esiti del controllo all'Agenzia e agli Enti competenti, limitatamente alle informazioni ad essi dovute ai sensi dalla normativa vigente.

3. Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente ogni circostanza anomala riscontrata all'Agenzia e alle Autorità competenti, quando prescritto dalla normativa vigente.

103 Controlli sul servizio di depurazione

1. I controlli sul servizio di depurazione riguardano almeno:



- a) la presenza del servizio sugli scarichi delle fognature per livello di depurazione
- b) la valutazione della popolazione servita e non servita
- c) la presenza e le caratteristiche degli scarichi produttivi
- d) i referti analitici sulle acque di scarico in ingresso/uscita

2. Al termine di ogni anno, entro tre mesi, il Gestore trasmette tutti gli esiti del controllo all'Agenzia e agli Enti competenti, limitatamente alle informazioni ad essi dovute ai sensi dalla normativa vigente.

3. Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente ogni circostanza anomala riscontrata all'Agenzia e alle Autorità competenti, quando prescritto dalla normativa vigente.

104 Controlli sul servizio agli utenti

1. I controlli sul servizio agli utenti riguardano, almeno, i valori medi registrati dei seguenti livelli di servizio, con indicazione del numero di superamenti dei valori minimi nonché del numero e dell'ammontare degli eventuali rimborsi agli utenti:

- a) Tempo di attesa agli sportelli
- b) Risposte alle richieste e ai reclami scritti per tipologia
- c) Allacciamento di nuove utenze idriche e fognarie
- d) Appuntamenti personalizzati
- e) Attivazioni e riattivazioni della fornitura idrica
- f) Cessazione della fornitura
- g) Verifica del contatore
- h) Verifica del livello di pressione
- i) Tempo di preavviso per interventi programmati
- j) Durata sospensioni programmate
- k) Pronto intervento per tipologia e orario

2. Al termine di ogni anno, entro tre mesi, il Gestore trasmette all'Agenzia un rapporto con le statistiche delle rilevazioni per Comune e per l'ATO nel complesso.

Sezione II - Controllo dell'Agenzia

105 Funzioni e modalità di controllo dell'Agenzia

1. Il controllo compiuto dall'Agenzia ha lo scopo di verificare nel tempo le modalità di erogazione del SII nell'ambito territoriale di competenza in termini di:

- a) efficacia gestionale;
- b) efficienza gestionale;
- c) capacità produttiva;
- d) qualità tecnico-produttiva;
- e) qualità percepita;
- f) equità economico-sociale
- g) rispondenza alla normativa ambientali

2. L'Agenzia verifica i risultati della gestione del SII in rapporto agli obiettivi programmati a tutela degli interessi degli utenti e dell'ambiente ed ai fini della determinazione della tariffa, mediante:

- a) controllo dei costi operativi e per il capitale in connessione con la regolazione tariffaria;
- b) controllo del mantenimento dei livelli di servizio programmati;
- c) controllo dello stato di manutenzione degli assets;



- d) controllo dei risultati ambientali connessi con l'erogazione dei servizi.
3. Per le proprie funzioni di controllo, l'Agenzia si avvale delle informazioni trasmesse dal Gestore e di quelle richieste agli Enti cui competono, in base alla normativa vigente, funzioni di verifica, controllo e sorveglianza sulle attività e sui risultati della gestione del Servizio.
4. Il Gestore trasmette all'Agenzia le informazioni necessarie nei modi e nei termini previsti dal presente disciplinare o da specifiche, ulteriori disposizioni dell'Agenzia.
5. Per le finalità del comma 1, il Gestore fornisce tempestivamente, per conoscenza all'Agenzia, tutte le informative rilevanti la gestione del SII richieste dagli altri soggetti di cui al comma 3 e gli esiti del controllo eseguite dai soggetti medesimi sulla gestione del SII.
6. Il Gestore segnala all'Agenzia gli eventuali vincoli di riservatezza o segretezza dei dati trasmessi ma non può, per tale ragione, rifiutare o omettere l'informazione.
7. Il Gestore organizza un Ufficio appositamente responsabile della trasmissione delle informazioni gestionali e comunica tempestivamente il nominativo della persona incaricata ed ogni eventuale successiva variazione al riguardo.
8. Il Gestore organizza la trasmissione dei dati per via telematica entro un termine non superiore a 24 mesi dalla stipula della Convenzione ed assicura l'accesso dell'Agenzia alle sezioni del proprio sistema informativo dove sono presenti i dati ed i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di informazione previsti dalla Convenzione e dal presente disciplinare. In particolare il Gestore assicura l'accesso dell'Agenzia al sistema di controllo interno istituito ai sensi della Sezione I del presente Titolo VIII ed al sistema di contabilità separata del SII di cui all'art. 107.
9. L'Agenzia può svolgere indagini, ispezioni e controlli direttamente o mediante persone o enti appositamente incaricati.
10. In caso di discordanza fra i dati forniti dal Gestore e da altri Enti preposti al controllo o con gli esiti dei controlli compiuti direttamente dall'Agenzia, questa dà notizia della circostanza al Gestore con richiesta di verifica dei suoi dati entro un termine perentorio. In caso di perdurante discordanza o di ritardo nella risposta l'Agenzia procede alla nomina di un tecnico per ulteriori controlli, con addebito delle spese al Gestore.

106 Verifiche sui livelli di servizio

1. L'Agenzia svolge il controllo della gestione allo scopo di accertare:
- che siano raggiunti alle scadenze stabilite dal presente disciplinare e dalla convenzione i livelli di servizio agli utenti e all'ambiente fissati nel Titolo IV
 - che il Gestore mantenga stabilmente nel tempo i valori raggiunti
 - che i servizi agli utenti siano attivati nell'ATO secondo il programma previsto dal PDA
 - che i livelli minimi dei servizi agli utenti siano raggiunti in modo omogeneo in tutto l'ATO
 - che i servizi all'ambiente siano estesi nell'ATO nei tempi e nei modi previsti dalla normativa e dal PDA
2. Il Gestore è tenuto a prestare, con diligenza e tempestività, la propria collaborazione all'Agenzia e agli altri Enti aventi funzioni di controllo correlate, adottando in particolare ogni iniziativa riguardo a:
- la messa in opera di dispositivi di monitoraggio e di misura, anche provvisori, in quantità e di qualità adeguate alla rilevazione, alla memorizzazione ed alla elaborazione dei dati rilevanti;
 - la predisposizione dei piani e programmi previsti nel Titolo IV entro i termini stabiliti;
 - l'attivazione tempestiva del proprio sistema di controllo gestionale interno ai sensi della sezione I del presente Titolo VIII;
 - la redazione nei termini dei rapporti periodici sulla gestione previsti dal presente disciplinare;
 - la segnalazione tempestiva all'Agenzia di ogni fatto gestionale rilevante e delle anomalie riscontrate.
3. Il Gestore è tenuto a svolgere indagini sulla soddisfazione complessiva degli utenti in tutti i Comuni in cui il servizio è erogato, con periodicità e con metodologie concordate con l'Agenzia, che si riserva la scelta del soggetto incaricato dell'indagine tra una rosa di nominativi proposti dal Gestore. Di norma la frequenza delle indagini è triennale ed il periodo di svolgimento è l'esercizio annuale precedente ad ogni revisione tariffaria.



107 Verifiche sulla contabilità del servizio

1. Il controllo dell’Agenzia sulla gestione economico-finanziaria del SII ha lo scopo di verificare, in ogni esercizio annuale:
 - a) la congruità dei ricavi tariffari con le previsioni del PDA in materia tariffaria;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi programmati di riduzione dei costi operativi per efficientamento;
 - c) la congruità dell’imputazione al SII dei costi operativi e per il capitale sostenuti dal Gestore;
 - d) la congruità della spesa in rapporto ai livelli di servizio erogati.
2. Per le finalità del comma 1 il Gestore organizza e mantiene un sistema di contabilità analitica separata del SII secondo i criteri indicati nella sezione II del Titolo VII del presente disciplinare.
3. Entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione il Gestore trasmette all’Agenzia la descrizione del sistema contabile in uso e delle eventuali variazioni che intendesse adottare per uniformarlo alle prescrizioni del presente disciplinare, contenente almeno le indicazioni seguenti:
 - a) il dettaglio del piano dei conti della contabilità generale, che deve consentire la redazione di conti economici e di stati patrimoniali distinti almeno per i comparti di servizio;
 - b) la struttura della contabilità industriale e dei centri di costo, che devono includere singolarmente i Comuni serviti,
 - c) le modalità di contabilizzazione separata delle attività controllate e delle attività escluse.
4. Fino all’attivazione del sistema contabile approvato dall’Agenzia sulla base della descrizione di cui la comma 3, il Gestore può utilizzare il sistema in uso.
5. Con cadenza trimestrale il Gestore trasmette all’Agenzia Rendiconti provvisori della gestione economica e finanziaria del SII, relativi a tutti i trimestri precedenti di ogni esercizio annuale.
6. I rendiconti trimestrali sono redatti secondo istruzioni che l’Agenzia si riserva di emanare in base alle informazioni fornite dal Gestore ai sensi del comma 3 ed allo schema illustrato nella sezione II del Titolo VII del presente disciplinare.
7. Per il primo esercizio dalla stipula della convenzione e fino all’emanazione delle istruzioni di cui al comma 6 il Gestore concorda con l’Agenzia frequenza e modalità di trasmissione dei dati contabili.
8. I dati trasmessi dal Gestore per le finalità del presente articolo hanno natura riservata, sono soggetti al segreto d’ufficio e sono utilizzati dall’Agenzia esclusivamente per le proprie funzioni d’istituto.

108 Verifiche sugli investimenti e sulle infrastrutture

1. L’Agenzia verifica la progressione degli investimenti compiuti dal Gestore e lo stato di attuazione dei programmi approvati.
2. L’Agenzia si riserva di verificare la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato, anche mediante visite ispettive sui luoghi.
3. L’Agenzia verifica periodicamente lo stato dei beni in dotazione del SII sulla base di:
 - a) rendiconti periodici del Gestore sulla spesa per il mantenimento dei beni;
 - b) relazioni periodiche del Gestore sulle variazioni dello stato di conservazione dei beni;
 - c) ispezioni dirette.
4. Per i fini dei commi 1 e 3 il Gestore trasmette all’Agenzia i rendiconti periodici di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. Con cadenza trimestrale il Gestore trasmette all’Agenzia Rendiconti trimestrali di avanzamento degli investimenti nel SII, relativi a tutti i trimestri precedenti dell’esercizio corrente, contenenti almeno:
 - a) la descrizione sintetica degli interventi effettuati;
 - b) lo stato d’avanzamento dei lavori;
 - c) la spesa nel trimestre e progressiva, disaggregata secondo le classi e sottoclassi dell’Inventario di cui alla sezione III, Titolo VII;
 - d) la data di ultimazione prevista;
 - e) la data di prevista entrata in funzione;
 - f) gli estremi dell’atto di collaudo.



6. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Gestore trasmette all’Agenzia:
- il rendiconto riepilogativo degli investimenti eseguiti nell’anno precedente;
 - l’aggiornamento dell’IBS di cui alla sezione III titolo VII, con evidenziazione delle variazioni conseguenti ai nuovi beni realizzati nell’anno precedente.
7. Il Gestore, sulla base del sistema di controllo interno organizzato ai sensi dell’art. 100, comma 8, trasmette, entro il 31 marzo dell’anno precedente la revisione tariffaria , il Rapporto sullo stato di conservazione dei beni.

Per il periodo di prima attivazione il Rapporto è sostituito dalla comunicazione dei dati di cui al comma 9 dell’art. 100.

8. L’Agenzia si riserva di specificare, con apposite direttive, la forma ed i contenuti di dettaglio dei Rendiconti trimestrali del comma 5. Pertanto, l’obbligo di trasmissione decorre dal trimestre successivo alla direttiva medesima.

Fino all’emanazione delle direttive il Gestore concorda con l’Agenzia modalità transitorie di informazione sull’avanzamento dei programmi di investimento.

9. I dati trasmessi dal Gestore per le finalità del presente articolo hanno natura riservata, sono soggetti al segreto d’ufficio e sono utilizzati dall’Agenzia esclusivamente per le proprie funzioni d’istituto.

109 Rapporti periodici sulla gestione

1. Oltre ai rapporti e rendiconti trimestrali di cui agli articoli 107 e 108, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Gestore trasmette il Rapporto annuale sulla gestione dell’anno precedente e sulle previsioni per l’anno in corso.

2. Il rapporto illustra tutti i fatti ed i dati rilevanti dell’esercizio concluso e le previsioni per quello in corso, che sono raffrontate alle precedenti in quadri riassuntivi che evidenzino le variazioni in assoluto ed in percentuale.

3. Con apposite direttive l’Agenzia specifica in dettaglio il contenuto del Rapporto annuale, che deve riguardare, almeno:

- gli esiti dei controlli interni della gestione tecnica in conformità alle disposizioni della sezione I del presente Titolo VIII;
- i risultati economici e finanziari della gestione caratteristica del SII e delle attività accessorie più rilevanti;
- la riclassificazione del conto economico a valore aggiunto
- l’analisi reddituale e finanziaria della gestione del SII;
- lo stato d’avanzamento del programma d’investimenti;
- le variazioni della consistenza delle dotazioni del SII;
- gli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli utenti, se effettuate nell’anno.

4. Il Rapporto previsto per l’anno precedente quello della revisione triennale della tariffa deve contenere anche il riepilogo del triennio precedente e le previsioni per il triennio al quale si riferisce la prevista revisione tariffaria.

5. Il Rapporto annuale di cui al comma 1 deve essere accompagnato dalla Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore dei conti che attesti la coerenza dei dati economici riportati con i bilanci del Gestore, con evidenziazione delle eventuali modalità di riconciliazione dei conti, specie per quanto attiene le poste imputate al SII secondo criteri soggettivi o convenzionali e la formazione dei costi interaziendali.

6. Il Rapporto annuale di cui al comma 1 deve evidenziare gli eventi più rilevanti in ciascun Comune nell’ATO ed almeno le seguenti informazioni a livello comunale:

- fatturato
- aumenti tariffari applicati e relativo conteggio
- costi diretti
- quota ripartita degli altri costi
- volumi di acqua fatturata
- volumi di acqua depurata
- volumi di fango inviati a smaltimento
- investimenti specifici
- quota di competenza di investimenti intercomunali
- caratteristiche principali degli investimenti
- eventuali anomalie



7. Il Rapporto fa fede per la verifica della congruità dell'incremento tariffario applicato dal Gestore, che è autorizzato dall'Agenzia nel termine previsto dall'art. 92, che decorre dalla ricezione del documento in forma completa e priva di errori. L'Agenzia può iniziare la verifica in base ai rapporti e rendiconti trimestrali di cui agli articoli 107 e 108, fermo restando che i valori definitivi di riferimento sono quelli del Rapporto annuale.

8. In caso di omissioni o incompletezza del Rapporto o di ritardo nella sua trasmissione si applicano, previa fissazione di un termine imperativo per adempiere, le penali previste dall'art. 113 del presente disciplinare.

110 Accesso alle informazioni e pubblicazione dei dati

1. I Rapporti di cui all'art. 109 sono pubblici e l'Agenzia si riserva, oltre alla loro utilizzazione per i propri fini istituzionali, di pubblicarli, anche in forma integrale, a vantaggio dell'informazione agli utenti e a tutti i soggetti interessati.

2. L'Agenzia può richiedere al Gestore di produrre sintesi o estratti dei rapporti integrali destinati alla pubblicazione, anche per via telematica.



TITOLO IX - PENALIZZAZIONI

111 Casi di applicazione

1. Il Gestore è soggetto al pagamento di penali in caso di violazione delle disposizioni del presente disciplinare e della Convenzione riguardanti:

- a) il raggiungimento dei livelli di servizio di cui al Titolo IV come specificato all'art. 112
- b) l'esecuzione del programma degli investimenti approvati dall'Agenzia, come specificato all'art. 114
- c) le comunicazioni di dati e informazioni gestionali all'Agenzia, come specificato all'art. 113
- d) il ritardo nell'attivazione del servizio, come specificato all'art. 115

2. Le penali si applicano nel modo e nella misura stabilita dall'Agenzia entro i limiti fissati dal presente disciplinare e non esonerano il Gestore dal pagamento delle ulteriori o diverse sanzioni previste dalla normativa vigente né dalle responsabilità previste a suo carico dalle leggi.

3. L'applicazione delle penali di cui al comma 1, è sospesa per il primo anno dalla stipula della Convenzione. Nel secondo e terzo anno le penali sono ridotte del 50%.

4. La sospensione e la riduzione di cui al comma 3 non si applicano per violazione degli obblighi assunti dal Gestore nella Carta del Servizio.

5. Il Gestore può inoltrare istanza di disapplicazione all'Agenzia quando ritenga di poter dimostrare la propria estraneità e la mancanza di colpa.

6. Il pagamento delle penali è dovuto a prima richiesta dell'Agenzia. In caso di mancato pagamento le somme dovute sono detratte dalla cauzione prevista dalla Convenzione.

7. Le somme derivanti dalle penali sono accantonate dall'Agenzia in un fondo vincolato il cui utilizzo è deliberato dall'assemblea, sentito il Comitato consultivo degli utenti.

112 Mancato raggiungimento dei livelli di servizio

1. Nei casi previsti dal Titolo IV, sezione VI del presente disciplinare, il Gestore è tenuto al pagamento di una penale pari alle somme dovute agli utenti ai sensi degli articoli da 55 a 61, fatte salve le riduzioni previste all'art. 54.

2. In caso di ritardo negli adempimenti previsti nel Titolo IV riguardanti la predisposizione di programmi o l'attivazione di dispositivi è prevista una penale di €250 per ogni giorno di ritardo oltre il mese successivo al termine previsto fino ad un massimo di 10.000 €. Il Gestore può fare richiesta motivata di proroga dei termini stabiliti e l'Agenzia può concederla a suo insindacabile giudizio solo se la richiesta è inoltrata prima della scadenza del termine.

3. Quando il ritardo superasse il tempo corrispondente al massimo del comma 2, l'Agenzia, previa ingiunzione ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 giorni, ha il diritto all'esecuzione d'ufficio con oneri a carico del Gestore.

113 Difetto o ritardo nelle comunicazioni all'Agenzia

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave inadempienza ai sensi dell'art. 42 della Convenzione e del comma 2 del presente articolo, l'incompletezza, il ritardo o la mancanza delle comunicazioni obbligatorie sulla gestione di cui agli articoli 107, 108 e 109 comporta l'applicazione delle penali seguenti:

- a) la mancanza delle comunicazioni obbligatorie comporta una penale da 500 a 1.500 €
- b) il ritardo nelle comunicazioni è prevista una penale di € 100 per ogni giorno di ritardo oltre il termine previsto fino ad un massimo di 1.500 €
- c) l'incompletezza delle comunicazioni comporta una penale di da 50 a 150 € per ogni omissione, sempre che le omissioni non costituiscano, nel complesso, mancata comunicazione.

2. La mancata o errata o infedele comunicazione di dati della gestione che impedisca la regolare e puntuale applicazione del Metodo tariffario è riconosciuta come grave inadempienza e comporta, previa ingiunzione ad adempiere, l'escussione della cauzione e l'applicazione di quanto previsto dall'art. 42 della Convenzione riguardo alla risoluzione della Convenzione medesima.



114 Difetto di attuazione degli investimenti

1. Quando l'Agenzia accerta, sulla base del controllo effettuato ai sensi dell'art. 108, che il Gestore ha effettuato investimenti in misura inferiore a quelli previsti dal PPA e successivamente dal PDA e dai programmi approvati notifica al Gestore la circostanza ed avvia l'accertamento delle ragioni del minore investimento.
2. Fino alla conclusione delle verifiche dell'Agenzia, il Gestore è autorizzato ad applicare, per l'anno in cui ha effettuato i minori investimenti, aumenti tariffari solo in misura pari al tasso di inflazione programmata aumentato dell'80% del limite di prezzo stabilito dalla convenzione per quell'anno.
3. Qualora, a seguito dell'accertamento, sia confermata la responsabilità del Gestore per i minori investimenti e le ragioni addotte non fossero giudicate accettabili, l'Agenzia comunica la circostanza al Gestore insieme con il computo definitivo della percentuale di riduzione del limite di prezzo K conseguente, che è valutata nel modo seguente:
 - a) per riduzioni degli investimenti in misura inferiore al 5% del valore stabilito dal programma approvato non si applica alcuna riduzione del K;
 - b) per riduzione degli investimenti superiori al 5% si applica una riduzione del K nella stessa proporzione.
4. Dopo il riscontro da parte del Gestore alla comunicazione dell'Agenzia di cui al comma 3, questa autorizza in via definitiva l'aggiornamento della tariffa secondo i criteri del comma 3. Se la riduzione di cui al comma 2 risultasse insufficiente rispetto all'entità dei minori investimenti, il Gestore procede alla riduzione necessaria nell'anno successivo.
5. Le riduzioni degli aumenti tariffari si applicano nella misura indicata in ciascun anno di minori investimenti accertati ed ingiustificati, con l'avvertenza che, in caso di minori investimenti in anni consecutivi, la riduzione del limite di prezzo si applica alla tariffa già ridotta dell'anno precedente.
6. Qualora nel periodo intercorrente fra due revisioni tariffarie il Gestore effettuasse investimenti in misura tale da compensare, in totale, i minori investimenti precedenti, è autorizzato ad applicare, per l'ultimo anno, incrementi tariffari che gli consentano di recuperare l'incremento complessivamente previsto dalla convenzione, restando ferma la riduzione nella misura prevista dal comma 3, lettera b), per l'anno o gli anni di investimenti ridotti di oltre il 5%..
7. Fermo restando l'adeguamento degli incrementi tariffari per minori investimenti disposti nei precedenti commi, in sede di revisione periodica della tariffa l'Agenzia valuta l'entità dello scostamento dal programma e può disporre che gli investimenti non effettuati, siano programmati nel periodo successivo, in aggiunta a quelli già precedentemente stabiliti dal PDA per il periodo medesimo e senza riconoscimento, per il solo anno in cui l'investimento è effettuato, della componente tariffaria di remunerazione del capitale investito.

115 Ritardo nell'attivazione del servizio

1. In caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto alle scadenze stabilite dal PPA e dalla Convenzione è applicata al Gestore, previa ingiunzione ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni, una penale per ogni giorno di calendario pari allo 0,1% dei ricavi tariffari previsti per i servizi non ancora attivati.
2. Quando il ritardo supera i 100 giorni si applica l'art. 42 della convenzione.

116 Attualizzazione degli importi delle penali

1. Gli importi delle penali di cui al presente titolo IX, saranno attualizzati applicando l'indice di inflazione utilizzato per attualizzare la tariffa.



TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

117 Prevalenza della Convenzione

- 1 Le disposizioni della Convenzione prevalgono sul presente disciplinare in caso di discordanza.

118 Modifiche del disciplinare tecnico

1. Il presente disciplinare può essere modificato dall'Agenzia, ai sensi dell'Art. 6 della Convenzione.
2. Il maggior costo riconducibile alle modifiche di cui al precedente comma, è considerato nella determinazione della tariffa di riferimento.



APPENDICE 1 – COMUNI DELL'ATO 1 INCLUSI NEL SII

Codice	Denominazione
3301	Agazzano
3302	Alseno
3303	Besenzone
3304	Bettola
3305	Bobbio
3306	Borgonovo Val Tidone
3307	Cadeo
3308	Calendasco
3309	Caminata
3310	Caorso
3311	Carpaneto Piacentino
3312	Castell'Arquato
3313	Castel San Giovanni
3314	Castelvetro Piac.
3315	Cerignale
3316	Coli
3317	Corte Brugnatella
3318	Cortemaggiore (solo fogn. e depur.)
3319	Farini
3320	Ferriere
3321	Fiorenzuola d'Arda
3322	Gazzola
3323	Gossolengo
3324	Gragnano Trebbiense
3325	Gropparello
3326	Lugagnano Val d'Arda
3327	Monticelli d'Ongina
3328	Morfasso
3329	Nibbiano
3330	Ottone
3331	Pecorara
3332	Piacenza
3333	Pianello Val Tidone
3334	Piozzano
3335	Podenzano
3336	Ponte dell'Olio
3337	Pontenure
3338	Rivergaro
3339	Rottofreno
3340	San Giorgio Piac
3341	San Pietro in Cerro
3342	Sarmato
3343	Travo
3344	Vernasca
3345	Vigolzone
3346	Villanova sull'Arda
3347	Zerba
3348	Ziano Piacentino



APPENDICE 2 – LOCALITA' DELL'AMBITO NON SERVITE DA RETI PUBBLICHE DEL SII

ELENCO DELLE LOCALITA' (ISTAT 1991) NON DOTATE DI RETI E IMPIANTI



APPENDICE 3 – COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO

DENOMINAZIONE CESPITE	Coefficiente fiscale massimo	Coefficiente minimo adottabile
ALLACCIAMENTI		
Allacciamenti idrici	5,00%	2,50%
Allacciamenti fognari	5,00%	2,50%
Contatori d'acqua	10,00%	5,00%
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Opere civili e murarie	3,00%	2,50%
Opere elettromeccaniche	15,00%	7,50%
Altre immobilizzazioni materiali	10,00%	6,70%
COLLETTORI FOGNARI		
Tubazioni di acciaio	5,00%	3,00%
Tubazioni di pead	5,00%	2,50%
Tubazioni di pvc	5,00%	2,50%
Tubazioni di ghisa o acciaio con rivestimenti interni	5,00%	2,50%
Tubazioni di materiali cementizi	5,00%	2,50%
Tubazioni di amianto cemento	5,00%	5,00%
Tubazioni di altri materiali	5,00%	5,00%
Tubazioni di materiali non definiti	5,00%	2,50%
Rivestimento vecchie tubazioni	5,00%	5,00%
DIGHE e LAGHI ARTIFICIALI		
Opere civili ed idrauliche fisse	1,00%	1,00%
Impiantistica (esclusi potabilizzatori)	7,00%	3,50%
Opere accessorie	3,00%	3,00%
IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI		
Opere civili (escl. fabbricati)	8,00%	4,00%
Apparecchiature	15,00%	7,50%
Vasche Imhoff	8,00%	4,00%
Opera completa	15,00%	7,50%
Opere accessorie	15,00%	7,50%
TRAVERSE E OPERE DI PRESA		
Opere civili	2,50%	2,50%
Apparecchiature	12,00%	6,70%
Opera completa	2,50%	2,50%
EDIFICI INDUSTRIALI E CIVILI		
Edifici industriali	3,00%	2,00%
Edifici commerciali e civili	3,00%	2,00%
Terreni di pertinenza edifici	3,00%	2,00%
Costruzioni leggere	10,00%	5,00%
Tipologia diversa	3,00%	2,00%
IMPIANTI PRODUZIONE E RECUPERO ENERGIA		
Opere civili (escl. fabbricati)	9,00%	5,00%
Apparecchiature	9,00%	5,00%
Cabine elettriche	7,00%	4,00%
Reti di distribuzione energia	8,00%	4,00%
Opera completa	9,00%	5,00%
Opere accessorie	9,00%	5,00%
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Acquisto e licenze software	20,00%	20,00%
Cartografia, GIS, rilievo reti e impianti	20,00%	16,70%
Spese amministrative, commerciali, legali	20,00%	20,00%



Spese tecniche diverse	20,00%	16,70%
Altre immobilizzazioni immateriali	20,00%	20,00%
Concessioni di beni		3,33%
MEZZI DI TRASPORTO		
Veicoli industriali	20,00%	16,70%
Veicoli trasporto persone	25,00%	16,70%
Mezzi speciali	20,00%	16,70%
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE		
Opere civili	8,00%	4,00%
Apparecchiature	8,00%	4,00%
Opere accessorie	8,00%	4,00%
Opera completa	8,00%	4,00%
POZZI D'ACQUA		
Opere civili	2,50%	2,50%
Apparecchiature (incl. pompe)	12,00%	6,70%
Opera completa	2,50%	2,50%
RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA		
Tubazioni di acciaio	5,00%	2,50%
Tubazioni di pead	5,00%	2,50%
Tubazioni di pvc	5,00%	2,50%
Tubazioni di ghisa o acciaio con rivestimenti interni	5,00%	2,50%
Tubazioni di materiali cementizi	5,00%	2,50%
Tubazioni di amianto cemento	5,00%	5,00%
Tubazioni di altri materiali	5,00%	5,00%
Tubazioni di materiali non definiti	5,00%	2,50%
Rivestimento vecchie tubazioni	5,00%	5,00%
RETI FOGNARIE		
Tubazioni di acciaio	5,00%	3,00%
Tubazioni di pead	5,00%	2,50%
Tubazioni di pvc	5,00%	2,50%
Tubazioni di ghisa o acciaio con rivestimenti interni	5,00%	2,50%
Tubazioni di materiali cementizi	5,00%	2,50%
Tubazioni di amianto cemento	5,00%	5,00%
Tubazioni di altri materiali	5,00%	5,00%
Tubazioni di materiali non definiti	5,00%	2,50%
Rivestimento vecchie tubazioni	5,00%	5,00%
IMPIANTI RIUTILIZZO REFLUI		
Opere civili	8,00%	4,00%
Apparecchiature	8,00%	4,00%
Opera completa	8,00%	4,00%
Opere accessorie	8,00%	4,00%
SERBATOI ACQUEDOTTO		
Opere civili	2,50%	2,00%
Apparecchiature (escl. pompe)	2,50%	2,00%
Opera completa	2,50%	2,00%
SOLLEVAMENTI FOGNARI		
Opere civili	3,50%	2,50%
Opere elettromeccaniche	12,00%	6,00%
Opera completa	12,00%	6,00%
SORGENTI E PICCOLE DERIVAZIONI		
Opere civili	2,50%	2,50%
Apparecchiature	12,00%	6,70%
Opera completa	2,50%	2,50%
STAZIONI POMPAGGIO ACQUEDOTTI		
Opere civili	3,50%	2,50%
Opere elettromeccaniche	12,00%	6,00%



Opera completa	12,00%	6,00%
CONDOTTE ADDUZIONE ACQUA		
Tubazioni di acciaio	5,00%	2,50%
Tubazioni di pead	5,00%	2,50%
Tubazioni di pvc	5,00%	2,50%
Tubazioni di ghisa o acciaio con rivestimenti interni	5,00%	2,50%
Tubazioni di materiali cementizi	5,00%	2,50%
Tubazioni di amianto cemento	5,00%	5,00%
Tubazioni di altri materiali	5,00%	5,00%
Tubazioni di materiali non definiti	5,00%	2,50%
Rivestimento vecchie tubazioni	5,00%	5,00%
TERRENI		
Terreni di pertinenza opere e impianti	3,00%	0,00%
Terreni non utilizzati		0,00%
Aree di salvaguardia e rispetto		0,00%
IMPIANTI TRATTAMENTO FANGHI		
Opere civili (escl. fabbricati)	15,00%	7,50%
Apparecchiature	15,00%	7,50%
Opera completa	15,00%	7,50%
Opere accessorie	15,00%	7,50%
STRUMENTAZIONE E TELECONTROLLO		
Centraline rilevazione parametri	20,00%	12,50%
Strumentazione di misura	20,00%	12,50%
Impianti completi telemisura e telecontrollo	20,00%	12,50%
Reti di trasmissione	20,00%	12,50%
Componentistica generica	20,00%	12,50%
VASCHE DI PIOGGIA E SIMILI		
Opere civili	2,50%	2,50%
Opere elettromeccaniche (escl. pompe)	12,00%	6,00%
Opera completa	2,50%	2,50%
ATTREZZATURE VARIE		
Mobili per ufficio	12,00%	6,70%
Attrezzature laboratorio	10,00%	6,70%
Computer	20,00%	16,70%
Attrezzature officina	10,00%	6,70%
Attrezzature diverse	10,00%	6,70%